

POLIZZA CONVENZIONE COLLETTIVA AGEVOLATA 2026 AVVERSITA' ATMOSFERICHE**N°GRC90001321**

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2026 D.M. 0691662 del 22/12/2025, in attuazione al Piano Strategico Nazionale PAC 2023 – 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2022) 8645 del 02/12/2022, dall'art. 76 del Reg. UE 2115/2021 e dal Decreto legislativo 102 del 29 marzo 2004.

Preso atto che il CONSORZIO DI DIFESA sottoindicato ha deliberato - a favore dei propri associati - di ricorrere per la difesa contro i danni da avversità atmosferiche alla copertura assicurativa in forma collettiva, delle produzioni agricole comprese nel Piano Gestione Rischi in Agricoltura, in attuazione a quanto previsto nel PSP (Piano Strategico PAC) per i soli effetti previsti dall'art. 76 del Reg. UE 2115/2021, relative alle Province di competenza, fra le parti indicate e precisamente:

REVO Insurance S.p.A.
Viale dell'Agricoltura, 7 – 37135 VERONA
ed il
Contraente
CONDIFESA VERONA CODIVE
Viale del Lavoro, 52 – 37135 VERONA
c.f./p.i. 03211070234

si stipula la presente Polizza Convenzione Collettiva.

REVO e il Contraente si impegnano fin d'ora a rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate per il 2026 e di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 3.4 *"Pagamento del premio"* delle Condizioni di Assicurazione, REVO presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, emesso in conformità al PGIR (Piano di Gestione Individuale del Rischio).

La presente POLIZZA CONVENZIONE COLLETTIVA ha effetto dalle ore 12.00 del 27/02/2026
Scadenza alle ore 12.00 del 10 novembre 2026.

Formano parte integrante del presente contratto, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare:

- 1) Allegato 1 Condizioni di assicurazione;
- 2) Appendice 1 Condizioni particolari;
- 3) Appendice 2 Accordi e pattuizioni con il Contraente;
- 4) Appendice 3 Tariffa;
- 5) Appendice 4 Regolamento I.V.A.S.S. 41;
- 6) Appendice 5 Informativa in materia di protezione dei dati personali.

La presente Polizza Collettiva è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 27/02/2026.

Il Contraente

CONDIFESA VERONA CODIVE
Il Presidente


REVO Insurance S.p.A.
Procuratore
Enzo Pracucci
01.07.2026 13:48:34
GMT+01:00

ALLEGATO 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
(vedi Allegato specifico che forma parte integrante della Polizza Collettiva)

APPENDICE 1 - CONDIZIONI PARTICOLARI

- In caso di danno causato dall'avversità Grandine sul prodotto Uva da vino, relativamente alle sole cultivar Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato sempre danno diretto, purché non vi siano presenze significative di fitopatie e/o infezioni fungine;
- Per il prodotto Uva da vino, qualora il prodotto insista sulla medesima partita, la liquidazione dei danni sarà proporzionale indipendentemente dalla destinazione dell'uva (DOC o supero);
- A parziale deroga dell'art. 2.1 – Operatività della garanzia (macrocategoria prodotto Frutta), relativamente alle colture irrigue, la perdita di produzione conseguente l'avversità Siccità è risarcibile anche nel caso in cui la fonte di attingimento delle acque per l'irrigazione fosse riconducibile a pozzi privati collegati ad un sistema di distribuzione fisso, il cui funzionamento deve essere stato regolamentato dalle autorità competenti;
- A parziale deroga dell'art. 2.4 – Decorrenza e scadenza della garanzia – limitatamente al prodotto Actinidia la garanzia cessa alle ore 12:00 del 10 novembre anziché alle ore 12:00 del 31 ottobre;
- A parziale deroga dell'art. 2.20 - Danno di qualità:

Convenzionale "B":

La garanzia decorre dall'allegagione e non prima delle ore 12 del 15 giugno.

In relazione al periodo di accadimento del danno da avversità Grandine, il coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo indicato nella tabella viene rimodulato come segue:

Percentuale riferita al numero di acini danneggiati rispetto a quelli presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00

- prima del 15/07 → 60% del coefficiente

- dal 16/07 alla raccolta → 100% del coefficiente;

Convenzionale "D": La garanzia decorre dall'allegagione e non prima delle ore 12 del 15 giugno.

In relazione al periodo di accadimento del danno da avversità Grandine, il coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo indicato nella tabella viene rimodulato come segue:

Percentuale riferita al numero di acini danneggiati rispetto a quelli presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	7.00	14.00	21.00	33.00	46.00	56.00	60.00	60.00	60.00

- prima del 15/07 → 50% del coefficiente

- dal 16/07 alla raccolta → 100% del coefficiente;

- Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A" – Macrocategoria prodotto Cereali (es. 001A000):

Il danno di qualità è previsto per le avversità Grandine e/o Vento Forte, la cui valutazione, dopo aver accertato la perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

La garanzia qualità si applica per i danni relativi agli eventi assicurati accaduti convenzionalmente nella fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 27/02/2026.

Il Contraente
Condifesa Verona
CODIVE
Il Presidente

REVO
REVO Insurance S.p.A.
Procuratore

Enzo Pracucci
01.07.2026 13:48:34
GMT+01:00

APPENDICE 2 - ACCORDI E PATTUZIONI CON IL CONTRAENTE

Tra REVO e il Contraente si pattuisce quanto segue:

1) NOTIFICA CERTIFICATI

La notifica dei certificati avverrà a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente polizza, inderogabilmente, fino ai termini previsti dal PGRA.

2) PREZZI DI ASSICURAZIONE

Come da comunicazione Condifesa

3) STANDARD VALUE

Come da Decreto

4) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE IN APPLICAZIONE ALLA PRESENTE POLIZZA COLLETTIVA

A) I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte, conformemente a quanto indicato nel PGIR (Piano di Gestione Individuale del Rischio) con l'indicazione del valore assicurato, del tasso di assicurazione applicato da REVO, del premio complessivo, della franchigia, della soglia, in applicazione a quanto disposto dal PGRA 2026, dovranno riportare la presenza di certificati integrativi non agevolati, qualora esistenti, che assicurano il medesimo bene indicato nel certificato stesso.

Inoltre, i certificati di assicurazione per ciascuna partita assicurata riporteranno: i dati catastali, le coordinate geografiche, le quantità assicurate in quintali per ettaro e complessivi assicurati, l'indicazione della varietà e relativo codice e per le specie arboree, il numero di piante ed il sistema di allevamento con il relativo codice e saranno firmati dal socio e dall'Intermediario di REVO, in quattro esemplari.

Tutte le copie saranno consegnate al Contraente per la necessaria convalida. Le quattro copie convalidate dal Contraente sono così destinate: una al Contraente e tre per l'Intermediario (una per il socio, una per l'Intermediario e una da inoltrare alla Direzione di REVO correttamente perfezionata).

B) La firma del procuratore di REVO apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'assicurato sia autografa.

C) L'Intermediario rilascerà al socio ricevuta contenente l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso alla Direzione di REVO ed al Contraente, in conformità a quanto previsto dall'art. 3.3 *"Decorrenza e scadenza della garanzia"* delle Condizioni di Assicurazione.

D) L'Intermediario dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione entro 8 giorni dalla data di spedizione dell'elenco di copertura nel quale sono inseriti.

E) I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente, entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Intermediario.

F) Entro 15 giorni dal ricevimento della copia dei certificati di assicurazione, il Contraente dovrà comunicare a REVO gli estremi dei certificati eventualmente non convalidati. Qualora il Contraente ometta di segnalare entro 15 giorni gli estremi dei certificati non convalidati, questi ultimi concorreranno a formare l'elenco provvisorio dei beneficiari, sulla base del quale (elenco) la Compagnia provvederà a calcolare un prospetto ipotetico dei premi annuali.

Entro 30 giorni antecedenti alla data ultima per il pagamento del premio a REVO, il Contraente restituirà a REVO l'elenco definitivo dei certificati, emendato dei certificati di assicurazione che non siano stati consegnati in originale, con relativa autocertificazione, al Contraente, sulla base del quale (elenco) si provvederà alla quadratura/calcolo dei premi definitivi di polizza per l'annualità corrente.

I certificati non pervenuti in originale, con relativa autocertificazione, saranno quindi considerati dal Contraente privi di ogni effetto e non verranno corrisposti i relativi premi a REVO.

L'assicurazione relativa ai certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine come previsto all'art. 3.4 "Pagamento del premio" delle Condizioni di Assicurazione. Qualora il certificato di assicurazione non sia ammesso, totalmente o parzialmente, a contributo comunitario o pubblico, l'Assicurato acconsente

ad assumere la qualità di Contraente, alle medesime condizioni e garanzie, con premio totalmente a suo carico, impegnandosi a corrisponderlo, alla sottoscrizione della polizza, dietro rilascio di quietanza da parte di REVO.

G) La copia del certificato di assicurazione, di competenza del socio, verrà restituita all'assicurato, a cura dell'Intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

H) Al termine della Campagna, l'ammontare del premio di polizza verrà determinato nell'Appendice di regolazione del premio dove saranno riportati tutti i certificati emessi (e relative eventuali riduzioni dei valori assicurati) con l'indicazione dell'assicurato (comprensivo del relativo cod. CUA), il prodotto garantito, il comune di ubicazione del rischio, la soglia, il valore assicurato, il tasso di premio e il premio.

5) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al punto 4 della presente Appendice.

6) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ASSICURATE IN GARANZIA

Ai sensi dell'art. 1.5 "Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione, i prodotti colpiti da avversità in garanzia non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto sottoindicato al punto A.

a) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, REVO potrà autorizzare la copertura sempreché l'assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

" L'assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite dall'avversità anterischio del che ha provocato danni lievi. L'assicurato e REVO concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo, nel caso in cui si verifichino sinistri indennizzabili successivi alla decorrenza della garanzia.

L'assicurato prende altresì atto che REVO si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso.

Nelle more il contratto è comunque operante".

b) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da avversità oggetto di copertura, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore di REVO, indicando: "trattasi di danno anterischio non dichiarato". Nel caso fossero accertati anche danni da avversità oggetto di copertura, avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore di REVO come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti i sinistri in garanzia, sia per quello in anterischio in deduzione.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del C.C. (*Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave*)

BANCA PASSADORE & C. – FILIALE DI VERONA – IBAN: IT93 A 03332 11700 000002910281 intestato a REVO Insurance S.p.A. l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto. In caso di ritardi nel pagamento dei premi, oltre i 15 giorni rispetto alla data sopra esposta, spettano a REVO gli interessi di mora.

8) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Entro il **01/12/2026** REVO comunicherà al Contraente l'elenco dei soci aderenti aventi diritto al risarcimento ed i relativi importi.

REVO provvederà, verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, anche in nome e per conto delle eventuali Coassicuratrici, al pagamento dei risarcimenti direttamente al socio avente diritto a partire dal **14/12/2026** ed entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza.

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Contraente.

Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

9) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente segnalerà entro il **04/12/2026** eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri soci. Fermo restando il pagamento del premio da parte del Contraente, in caso di morosità, REVO depositerà su richiesta del Contraente, direttamente allo stesso, l'intero ammontare del risarcimento maturato dal socio insolvente. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore di REVO.

10) PERIZIA D'APPELLO

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 4.12 "Perizia d'appello", delle Condizioni di Assicurazione circa la nomina del "terzo perito", di seguito sono indicati i nominativi (in ordine alfabetico) concordati tra le parti, che potranno essere scelti per svolgere le funzioni di "terzo perito" e di perito di parte in sostituzione di quello mancante:

FRUTTA - UVA - VIVAI

Brandoni	P.A.	Tommaso	Via Colombo 50, 60022 Castelfidardo (AN)	335 5826350
Polacchini	P.A.	Luigi	Via Frassoni 12, 41034 Finale Emilia (MO)	335 6694986
Ricci Maccarini	P.A.	Mario	Via Cantoncello 21, 48022 Lugo (RA)	333 7324439
Rossi	P.A.	Isaia	Strada Viola Camatte 148, 46020 Pegognaga (MN)	348 8055212
Tassinari	Geom.	Filippo	Via Cervese 247, 47100 Forlì (FC)	329 0092918
Tota	P.A.	Giuseppe	Piazza Vittorio Emanuele 3, 70033 Corato (BA)	335 7844784

CEREALI - RISO - OLEAGINOSE

Chiaverano	P.A.	Pietro	Via Tornielli 6, 28072 Briona (NO)	338 8697896
De Grandi	P.A.	Andrea	Regione Spassone 56/58, 13010 Prezzana (VC)	335 7891237
Polacchini	P.A.	Luigi	Via Frassoni 12, 41034 Finale Emilia (MO)	335 6694986
Ricci Maccarini	P.A.	Mario	Via Cantoncello 21, 48022 Lugo (RA)	333 7324439
Tota	P.A.	Giuseppe	Piazza Vittorio Emanuele 3, 70033 Corato (BA)	335 7844784

TABACCO

Balduzzi	Dott. Agr.	Giancarlo	Via Vitali 2, 29016 Cortemaggiore (PC)	335 8332451
Brandoni	P.A.	Tommaso	Via Colombo 50, 60022 Castelfidardo (AN)	335 5826350
Polacchini	P.A.	Luigi	Via Frassoni 12, 41034 Finale Emilia (MO)	335 6694986

POMODORO - PRODOTTI SPECIALI

Balduzzi	Dott. Agr.	Giancarlo	Via Vitali 2, 29016 Cortemaggiore (PC)	335 8332451
----------	------------	-----------	--	-------------

Dodi	Dott. Agr.	Annunzio	Via 4 Novembre 1, San Secondo Parmense (PR)	335 5281110
Ricci Maccarini	P.A.	Mario	Via Cantoncello 21, 48022 Lugo (RA)	333 7324439
Tota	P.A.	Giuseppe	Piazza Vittorio Emanuele 3, 70033 Corato (BA)	335 7844784

11) INVIO BOLLETTINI DI CAMPAGNA

I bollettini di campagna, redatti in formato elettronico, saranno inviati al Contraente giornalmente. Eventuali bollettini di campagna in formato cartaceo saranno invece spediti al Contraente con cadenza settimanale a cura del responsabile di squadra.

12) TUTELA DEI DATI – PRIVACY

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei soggetti contraenti, le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento e in conformità al Reg. Ue 2016/679 (di seguito brevemente "GDPR"), si informano a vicenda che: - eventuali dati personali dell'altra Parte saranno trattati, sia mediante strumenti elettronici che non, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed agli obblighi di legge; - eventuali dati personali dell'altra Parte rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito, numeri telefonici, indirizzi telematici, etc.), altri codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto; - il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per dare corso alla gestione del suddetto rapporto;

Le Parti dichiarano di agire in qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 4, numero 7) del GDPR (di seguito i "Titolari") con riferimento ai Dati Personali che dovranno essere trattati dalle Parti al fine di dare esecuzione al presente Contratto.

Nell'esecuzione del presente Contratto, le Parti dichiarano e garantiscono che ogni trattamento di dati personali sarà effettuato nel pieno della disciplina, tempo per tempo, applicabile al trattamento dei dati personali, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo il GDPR e ogni misura, linea guida ed opinione emessa da una competente Autorità Garante della Privacy, dal Working Party 29 istituito dalla Direttiva n. 95/46/EC dall'European Data Protection Board istituito dall'articolo 63 e seguenti del GDPR e da ogni Autorità competente.

Le Parti garantiscono che i dati eventualmente trasmessi all'altra Parte sono stati raccolti e trattati in modo lecito e corretto, oltre all'idoneità e liceità degli stessi (quanto alla loro natura ed alle modalità della loro raccolta) per la destinazione ed agli usi di cui al Contratto.

Il trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente Contratto è svolto direttamente dagli incaricati preposti dalle Parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; ad essi vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati; i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione, tranne che per i casi previsti da obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie od a seguito di accordi tra le Parti.

Con riferimento all'utilizzo dei dati personali di terzi, qualificabili come interessati, connessi alle attività di cui al presente Contratto, le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si assumono la responsabilità delle decisioni in ordine agli obblighi informativi, alle finalità perseguite ed alle modalità del trattamento dei dati. Le Parti si impegnano a garantire il rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. In particolare si assumono l'obbligo di adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio come previsto dall'art. 32 del Reg. Ue. In particolare, tali misure debbono essere strutturate in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Nel quadro di questi generali obblighi di sicurezza le Parti si impegnano ad adottare le misure previste dagli artt. 33, 34, 35 e dal Disciplinare Tecnico contenuto nell'allegato B della legge, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Le Parti, infine, si terranno reciprocamente indenni e manlevati con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla normativa Privacy, anche se effettuate dai propri incaricati.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 27/02/2026.

Il Contraente

Comifesa Verona
CODIVE
Il Presidente

REVO
REVO Insurance S.p.A.
Procuratore

Enzo Pracucci
01.07.2026 13:48:34
GMT+01:00

REVO
CODIVE
Il Presidente

APPENDICE 3 - TARIFFA

I tassi, concordati tra le parti, sono stati trasmessi in formato elettronico.

I tassi in oggetto potrebbero essere suscettibili di variazioni in diminuzione, in virtù della presenza di elementi condizionanti la portata del rischio.

1) CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE

In riferimento a quanto previsto dall'art. 1.8 "Franchigia" punto 1, delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di elevazione della franchigia minima, prevista per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono previsti i seguenti sconti sul tasso intero (senza soglia) con arrotondamento al secondo decimale:

- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 15%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 20%, sconto del 30% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
- passaggio di franchigia da 10% a franchigia 30%, sconto del 40% sul tasso intero riferita a franchigia 10%
- passaggio di franchigia da 15% a franchigia 20%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 15%
- passaggio di franchigia da 15% a franchigia 30%, sconto del 30% sul tasso intero riferita a franchigia 15%
- passaggio di franchigia da 20% a franchigia 30%, sconto del 15% sul tasso intero riferita a franchigia 20%

2) CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

Le riduzioni di tasso intero (senza soglia) sono applicabili solamente ai singoli certificati, riportanti il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di difesa attiva quali reti antigrandine e/o impianti antibrina.

3) GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, come previsto all'art. 2.1 – *Operatività della garanzia* - delle Condizioni di Assicurazione, il tasso intero (senza soglia) relativo all'avversità Grandine viene ridotto, con l'arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:

- per i prodotti Actinidia, Albicocche, Ciliegie, Pesche, Nettare, Susine, Mele e Pere, riduzione fissa pari all'80%.

4) GARANZIA GELO BRINA

In caso di presenza di impianto di protezione antibrina con sistema di irrigazione la tariffa della garanzia gelo viene ridotta del 30%.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 27/02/2026.

Il Contraente
Condifesa Verona
CODIVE
Il Presidente

REVO
REVO Insurance S.p.A.
Procuratore

Enzo Pracucci
01.07.2026 13:48:34
GMT+01:00

APPENDICE 4 - REGOLAMENTO I.V.A.S.S. N°41 del 02/08/2018

Il Contraente dichiara che:

- prima della sottoscrizione di questa Polizza Collettiva, ha ricevuto da REVO il Documento Informativo Precontrattuale (DIP) e Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) di cui al predetto regolamento;
- le Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente oppure per il tramite degli intermediari di REVO, ai soci assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Convenzione Collettiva.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 27/02/2026.

Il Contraente
Condifesa Verona
CODIVE
Il Presidente

REVO
REVO Insurance S.p.A.
Procuratore

Enzo Pracucci
01.07.2026 13:48:34
GMT+01:00

APPENDICE 5 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, **REVO Insurance S.p.A.**, con sede in Viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 - Verona, in qualità di Titolare dei trattamenti sottoindicati (di seguito brevemente il **"Titolare"**), premesso che la presente informativa viene rilasciata agli interessati, per tramite dei contraenti, cui i dati trattati si riferiscono, fornisce le seguenti informazioni.

In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti, sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti, ad informare e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati a REVO, per le finalità assicurative dell'interessato.

1. Responsabile della Protezione dei dati personali e Responsabili del Trattamento

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, al quale è attribuito il compito di sorvegliare l'osservanza del Regolamento, cui Lei può rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni inviando una comunicazione:

- a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: RPD@revoinsurance.com;

- a mezzo raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 - Verona, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati.

Sono state nominate Responsabili del trattamento le Società che forniscono specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto o che svolgono attività di controllo nei confronti del Titolare e come richiesto dalla normativa vigente garantiscono adeguate misure tecniche e organizzative tali che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta dati personali "comuni" (come, ad esempio: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia, ecc.), nonché potenzialmente anche dati appartenenti a categorie "particolari"¹, indispensabili per fornire i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Si tratta di dati forniti dall'interessato stesso o forniti da altri soggetti, ovvero acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili.²

3. Finalità – Base giuridica del trattamento – Natura del conferimento dei dati personali

I dati sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità:

a) finalità strettamente connesse e strumentali (quindi anche preliminari e conseguenti) all'instaurazione, alla gestione, all'esecuzione ed ai rinnovi dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per ulteriore distribuzione del rischio, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza o controllo e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili; nonché gli obblighi di legge in relazione alla trasparenza dei premi e delle condizioni contrattuali.

¹ In alcuni casi, per adempiere alle finalità assicurative/liquidative in relazione a specifici prodotti, possono essere richiesti dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati da REVO anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

² I dati possono essere forniti da Contraenti in cui l'interessato risulti assicurato o beneficiario, o eventuali coobbligati; in alternativa, i dati possono essere forniti da altri soggetti, facenti parte della c.d. "catena assicurativa", che identifica la catena di soggetti che comprende oltre al Titolare i soggetti esterni allo stesso, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, riassicuratori; agenti e subagenti, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, etc), organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici; banche dati esterne, IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, ecc.

Tali soggetti appartenenti alla c.d. catena assicurativa, così come identificata anche dal Garante Privacy nel documento del 26 aprile 2007, pongono in essere operazioni di trattamento preordinate all'unica finalità di gestione del rischio assicurato a seguito della stipula del contratto di assicurazione da parte del Titolare con l'interessato.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE. Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

b) finalità di verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto, nonché di valutazione della coerenza del prodotto assicurativo rispetto ai bisogni della clientela.

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE. Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

c) finalità di riscontro a richieste di informazioni presentate dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo.

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE. Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

d) finalità di determinazione dei premi/sconti assicurativi in fase assuntiva e di rinnovo della polizza.

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE. Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

e) finalità relativa all'esercizio ed alla difesa dei diritti di REVO in ogni sede e finalità derivanti da obblighi normativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, ecc.

La base giuridica del trattamento è l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

4. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Dati Personali dell'interessato potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

- il personale alle dipendenze del Titolare, quali persone autorizzate al trattamento;
- soggetti terzi facenti parte della c.d. "catena assicurativa (v. nota 2 supra) coinvolti nella gestione dei rapporti con l'interessato, in essere o che svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

I soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:

- Titolari Autonomi del trattamento, ossia soggetti che determinano in autonomia le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;

- Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare.

L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, e può essere richiesto scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo privacy@revoinsurance.com, oppure al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo RPD@revoinsurance.com.

5. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 3), il trattamento dei Dati dell'interessato potrà avvenire mediante strumenti manuali, elettronici e telematici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

6. Comunicazione dati - Trasferimento dei dati all'estero

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa" (v. nota 2 supra) e ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, ecc..

I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con i Titolari e i Responsabili, sempre nel rispetto della normativa privacy vigente.

Ove necessario, i Suoi dati potranno essere trasferiti, da parte di REVO, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea³, oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.

È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo privacy@revoinsurance.com, oppure al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo RPD@revoinsurance.com.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

7. Tempi di conservazione dei dati personali

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile.

I dati trattati per le finalità di cui al punto 3) sono conservati per 10 anni dalla cessazione di efficacia della polizza.

Si precisa che, nell'eventualità in cui la quotazione e l'emissione di un preventivo non dia luogo all'emissione della polizza, i dati utilizzati per la quotazione sono conservati per 12 mesi dall'emissione del preventivo.

In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per garantire un congruo utilizzo dei dati raccolti, procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità come sopra precisate, in caso contrario i dati saranno cancellati, bloccati o resi anonimi.

In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede stragiudiziale ed anche giudiziaria, nelle procedure arbitrali e/o di mediazione e di conciliazione.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE mandando una e-mail al Titolare del Trattamento all'indirizzo privacy@revoinsurance.com, oppure al Responsabile della Protezione dei dati all'indirizzo RPD@revoinsurance.com.

La informiamo che il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

- a) il diritto di revoca del consenso, laddove prestato;
- b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
- c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
- d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;

³ La selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all'art. 49 Reg. UE, per esempio con il consenso informato dell'interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;

f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;

g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione REVO si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto di REVO;

h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).

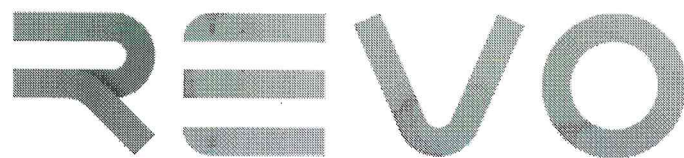
Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

La presente Appendice è stata redatta in 2 esemplari per un solo effetto il 27/02/2026.

Il Contraente
Confindes Verona
CODIVE
Il Presidente

REVO
REVO Insurance S.p.A.
Procuratore

Enzo Pracucci
01.07.2026 13:48:34
GMT+01:00



Rischi Agricoli - Avversità Atmosferiche

Polizza collettiva agevolata sulle rese contro le avversità catastrofali, di frequenza e accessorie

Condizioni di assicurazione

Edizione 02.2026

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida per Contratti chiari e comprensibili 2024

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state redatte in conformità con quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2026 D.M. 690710 del 22/12/2025, in attuazione al Piano Strategico Nazionale PAC 2023 – 2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2022) 8645 del 02/12/2022, dall'art. 76 del Reg. UE 2115/2021 e dal Decreto legislativo 102 del 29 marzo 2004.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinurance.com
www.revoinurance.com

Guida alla consultazione

Gentile Cliente,

grazie per l'interesse dimostrato!

Di seguito trovi la guida alla consultazione della polizza collettiva **Rischi Agricoli Avversità Atmosferiche** che ti servirà per:

- facilitarti nella lettura;
- presentarti gli strumenti a disposizione per la gestione del rapporto con REVO;
- focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti.

Ti informiamo che REVO ha adottato una politica neutra rispetto al genere. L'uso del maschile è da intendersi come "maschile non marcato" ed è impiegato esclusivamente per ragioni di uniformità e fluidità del linguaggio. Non implica in alcun modo una connotazione di genere.



Finalità della polizza

La polizza collettiva **Rischi Agricoli Avversità Atmosferiche** è rivolta all'*imprenditore agricolo* proprietario o conduttore di azienda, che coltiva determinate specie agricole che intende tutelare contro i rischi di avversità atmosferiche, a protezione del proprio patrimonio/attività, anche alla luce della possibilità di usufruire del Contributo Pubblico per la copertura.



Struttura delle condizioni di assicurazione

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme relative alle coperture assicurative**, suddivise in
 - Cosa è assicurato
 - Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura
 - Come è prestata la copertura
- **Norme comuni**,
 - Norme valide per tutte le coperture
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**



Strumenti a supporto della consultazione e scelte grafiche

Abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** contengono informazioni e approfondimenti. Sono inseriti in un riquadro e contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento.
 Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo lo scopo di chiarire alcuni aspetti e **hanno puro valore interpretativo**;
- **testi in grassetto:** le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del *Contraente* o dell'*Aderente/Assicurato*;
- **punti di attenzione:** le condizioni sulle quali è necessario prestare maggiore attenzione o che occorre approvare specificamente sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo;
- **termini in corsivo:** le parole che hanno una definizione contenuta nel Glossario.
 Precisiamo che il significato attribuito dalla definizione del glossario è valido per tutto il contratto e **può essere diverso dal significato di uso comune**.

Ti ricordiamo in ogni caso che REVO e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Contatti utili

Per informazioni, comunicazioni in merito al *Certificato di assicurazione* puoi contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnato il *Certificato di assicurazione*, i cui riferimenti sono nella copertina del *Certificato di assicurazione* stesso;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
PEC: agricoltura@pec.revoinsurance.com
Email: agricoltura@revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per denunciare un *Sinistro*, puoi contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnato il *Certificato di assicurazione*, i cui riferimenti sono nella copertina del *Certificato di assicurazione* stesso;
- REVO Insurance S.p.A.
PEC: agricoltura@pec.revoinsurance.com

Sommario

Contatti utili.....	3
Sommario.....	4
Glossario	5
Copertura Avversità Atmosferiche	9
Cosa è assicurato.....	9
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura.....	10
Condizioni specifiche per tipologia di coltura	13
PRODUZIONI ARBOREE.....	13
Frutta	13
Olive	18
Uva da tavola	19
Uva da vino.....	20
Vivai.....	23
PRODUZIONI ERBACEE.....	26
Barbabietola da zucchero	27
Frumento e altri cereali autunno vernini.....	27
Cetrioli – Zucche - Zucchini	28
Cipolla.....	28
Cocomeri e Meloni.....	29
Girasole	30
Colza e Soia	30
Leguminose da consumo fresco e da industria.....	30
Piccoli frutti	31
Mais	32
Melanzana	33
Peperone.....	34
Patata.....	35
Pomodoro	35
Riso	36
Produzioni da seme	37
Spinacio	38
Norme comuni.....	41
Norme valide per tutte le Coperture.....	41
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	43
APPENDICE N. 1 al Mod. CGA_GRC_EST_AG Ed.02.2026	51
APPENDICE N. 2 al Mod. CGA_GRC_EST_AG Ed.02.2026	52
APPENDICE N. 3 al Mod. CGA_GRC_EST_AG Ed.02.2026	53
APPENDICE N. 4 al Mod. CGA_GRC_EST_AG Ed.02.2026	54

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato.

Definizioni comuni valide per l'assicurazione

Aderente/Assicurato:	il socio del <i>Contraente Imprenditore agricolo</i> : • iscritto nel registro delle imprese, o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano e in possesso di fascicolo aziendale; • che, per il solo sostegno di cui al PSP 2023-2027, si qualifichi come Agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 4, par. 5 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087; che coltivi determinati prodotti del suolo e intenda tutelarli contro i rischi di avversità atmosferiche, a protezione del proprio patrimonio/attività.
Anterischio:	danno provocato al <i>Prodotto</i> assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
Assicurazione:	contratto di <i>Assicurazione</i> .
Attecchimento:	corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo, a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno a radice nuda o con zolla, della coltura stessa. Relativamente al <i>Prodotto</i> Vivaio, si intende la corretta formazione del callo cicatriziale nel punto di innesto con conseguente piena compatibilità dei due bionti e regolare sviluppo della pianta.
Bollettino di campagna:	documento che riporta i risultati di perizia siano essi di constatazione che definitivi. Tale documento può essere inviato a mezzo PEC oppure in formato cartaceo (firma autografa) e può contenere annotazioni (<i>riserva</i>) o evidenza di <i>Perizia negativa</i> .
Certificato di assicurazione:	documento di adesione alla <i>Polizza convenzione</i> che contiene la dichiarazione delle produzioni che l' <i>Aderente/Assicurato</i> intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte quali: - L'indicazione del <i>Valore assicurato</i>, della tariffa applicata, dell'importo del <i>Premio</i>, della <i>Soglia</i> di danno e della <i>Franchigia</i>, della presenza di polizze integrative non agevolate; - le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Individuale di gestione del rischio; - tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'<i>Assicurazione</i> agevolata di cui al D. Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura; - l'attestazione della qualità di socio dell'<i>Aderente/Assicurato</i> e la convalida del documento da parte del <i>Contraente</i>.
Coltura irrigua:	coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo, impiegando acqua irrigua consortile o da pozzo privato regolarmente denunciato alla Pubblica Amministrazione.
Contraente:	organismo collettivo di difesa (Consorzio di difesa) che stipula l' <i>Assicurazione</i> .
Convalida:	conferma, apposta sul <i>Certificato di assicurazione</i> dal <i>Contraente</i> , della qualità di socio dell' <i>Aderente/Assicurato</i> e dell'ammissione dello stesso alla <i>Polizza convenzione</i> .
Documenti contrattuali:	le condizioni di <i>Assicurazione</i> , la <i>Polizza convenzione</i> , il <i>Certificato di assicurazione</i> .
Emergenza:	spuntare delle piantine dalla superficie dal terreno.
Fase fenologica:	stato specifico del ciclo vitale della coltura identificato da uno status morfologico, fisiologico, funzionale, indotto dalle condizioni ambientali, in particolare quelle climatiche.
Franchigia:	percentuale di danno che rimane a carico dell' <i>Aderente/Assicurato</i> .
Georeferenziazione:	tecnica di attribuzione di coordinate geografiche ad un oggetto grafico, usata nelle procedure di cartografia computerizzata e nella costruzione di basi cartografiche digitali.

Imprenditore agricolo:	persona fisica, Società o Ente titolare dell' <i>Impresa agricola</i> .
Impresa agricola:	esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni. Fanno parte tutti i fondi, coltivati o condotti, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.
Indennizzo:	somma dovuta da REVO in caso di <i>Sinistro</i> .
Intermediario:	agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
Limite di indennizzo:	importo massimo indennizzabile in caso di <i>Sinistro</i> .
Mancata resa:	differenza tra la resa effettiva (<i>Produzione effettiva</i>) risultante al momento del raccolto e la <i>Resa assicurata</i> (<i>Produzione assicurata</i>) da determinarsi con le modalità previste a livello contrattuale.
Notifica:	per <i>Notifica</i> si intende la comunicazione a REVO dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell' <i>Intermediario</i> assicurativo autorizzato da REVO stessa, avvenuta tramite la procedura informatica prevista da REVO. Essa deve contenere almeno: nome dell' <i>Aderente/Assicurato</i> , <i>Prodotto</i> , quantitativo e <i>Valore assicurato</i> , superfici, comune di ubicazione del rischio, coordinate geografiche o riferimenti catastali, <i>Franchigia</i> , avversità atmosferiche assicurate nonché l'indicazione dell'eventuale presenza della copertura integrativa e di eventuali danni accaduti prima della <i>Notifica</i> del rischio.
Partita:	porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, entro i propri confini, senza interruzione di continuità e coordinate geografiche/dati catastali (<i>Georeferenziazione</i>) propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel <i>Certificato di assicurazione</i> , coltivato con la medesima specie e <i>Varietà</i> di <i>Prodotto</i> all'interno dello stesso comune e appartenente all' <i>Impresa agricola</i> assicurata.
Periodo di assicurazione:	periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in <i>Polizza</i> .
Perizia d'appello:	perizia ulteriore effettuata su richiesta dell' <i>Aderente/Assicurato</i> , da svolgere in maniera collegiale da tre periti, due nominati dalle parti ed uno scelto da entrambi su un elenco di periti terzi allegato alla <i>Polizza convenzione</i> .
Perizia negativa:	impossibilità di eseguire la perizia dei prodotti denunciati, a seguito di specifiche motivazioni indicate dal perito in apposita relazione.
PGIR:	Piano di Gestione Individuale del Rischio elaborato nell'ambito del SGR sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche.
PGRA:	Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emanato annualmente con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).
Polizza convenzione:	contratto con il quale REVO ed il <i>Contraente</i> stabiliscono le norme contrattuali.
Premio:	somma dovuta dal <i>Contraente</i> a REVO.
Prezzi unitari:	valori espressi in euro per unità di <i>Prodotto</i> oggetto di garanzia.
Prodotto:	singole specie o sottospecie botaniche assicurabili - dettagliate anche per <i>Varietà</i> - come da PGRA indicate nel <i>Certificato di assicurazione</i> .
Produzione assicurata:	produzione oggetto di garanzia riportata nel <i>Certificato di assicurazione</i> o <i>Polizza convenzione</i> e riferita all'intero ciclo produttivo.
Produzione aziendale ordinaria:	produzione complessiva dell' <i>Impresa agricola</i> , relativa al <i>Prodotto</i> assicurato, coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune. Detta produzione deve corrispondere alla media annua per <i>Prodotto</i> nel triennio precedente o alla media triennale calcolata su cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
Produzione effettiva:	produzione presente in campo al momento della stima da parte del perito e riferita al momento della raccolta.
Produzione indennizzabile:	produzione potenziale dell'annata, o la <i>Produzione assicurata</i> (se inferiore alla potenziale), detratta la mancata produzione conseguente ad eventi non in garanzia.
Produzione irrisarcibile:	mancata o diminuita produzione dovuta ad eventi non in garanzia. Tale produzione viene stimata dal perito al fine di individuare la <i>Produzione indennizzabile</i> .

Produzione potenziale:	potenzialità produttiva della coltura oggetto di <i>Assicurazione</i> riferita al ciclo vegetativo di riferimento. Tale produzione può essere maggiore o minore di quella assicurata.
Quietanza:	ricevuta che attesta l'avvenuto pagamento di una somma di denaro rilasciata dal percettore della stessa. REVO rilascia <i>Quietanza</i> di pagamento dei premi da parte del <i>Contraente</i> ; l' <i>Aderente/Assicurato</i> rilascia <i>Quietanza</i> di pagamento dell' <i>Indennizzo</i> a REVO.
Resa assicurata:	produzione Aziendale Ordinaria o a quella realmente ottenibile nell'anno, in base alle dichiarazioni dell' <i>Aderente/Assicurato</i> .
REVO:	impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A., che stipula con il <i>Contraente</i> la <i>Polizza convenzione</i> .
Riserva:	annotazione in favore di REVO che il perito riporta nel <i>Bollettino di campagna</i> /relazione di perizia qualora riscontri divergenze rispetto a quanto indicato nel <i>Certificato di assicurazione</i> .
Scoperto:	percentuale del danno liquidabile secondo quanto disposto dalle Condizioni di <i>Assicurazione</i> che per ogni <i>Sinistro</i> rimane a carico dell' <i>Aderente/Assicurato</i> .
Semina:	messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.
Sinistro:	verificarsi dell'avversità atmosferica per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Soglia:	percentuale - definita annualmente dal PGRA - di perdita di <i>Produzione aziendale ordinaria</i> conseguente ad eventi assicurati, superata la quale matura il diritto all' <i>Indennizzo</i> .
Trapianto:	messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
Valore Assicurato:	valore della produzione indicata sul <i>Certificato di assicurazione</i> .
Varietà:	insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri, fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.
Zona 1:	area geografica che comprende le regioni dell'Italia settentrionale: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto.
Zona 2:	area geografica che comprende le regioni dell'Italia centrale: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria.
Zona 3:	area geografica che comprende le regioni dell'Italia meridionale e insulare: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Definizioni relative alle Avversità Assicurabili

Premesso che:

- per tutte le avversità assicurabili, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno 5 anni.
- per le avversità *Eccesso di pioggia* e *Siccità* l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e comunque ricompresi nel periodo di copertura;
- gli effetti delle avversità in garanzia:
 - o devono essere riscontrati, esclusa l'avversità *Grandine*, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche geo pedologiche e orografiche analoghe;
 - o devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.

Nel testo che segue si intendono per:

Avversità catastrofali

Alluvione:	calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
-------------------	---

Brina:	congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Gelo:	abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Siccità:	condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di - 1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Avversità di frequenza

Eccesso di neve	precipitazione atmosferica costituita da aghi, lamelle di ghiaccio, che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Eccesso di pioggia:	eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Tale evento può essere causato da: - precipitazioni prolungate; intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% e non inferiori a 80 mm, le medie quinquennali del periodo, calcolate su un arco temporale di dieci giorni; - precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale di 72 ore consecutive; - nubifragio, intendendo per esso la precipitazione di breve durata caratterizzata da una intensità di almeno 30 mm riferita ad un arco temporale di 1 ora.
Grandine:	acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
Vento forte:	fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km orari o 14 metri/secondo) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Avversità accessorie

Colpo di sole	incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori, con raggiungimento di temperature di almeno 40°C che per durata e intensità provochino scottature al prodotto assicurato. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Ondata di calore	periodo di tempo prolungato di almeno 15 giorni consecutivi durante il quale la temperatura è superiore a e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.
Sbalzo termico	variazione brusca e repentina della temperatura per valori superiori a 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime o minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
Vento caldo	(Scirocco e/o Libeccio) Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C che per durata ed intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Copertura Avversità Atmosferiche

Cosa è assicurato

Art. 1.1 Oggetto della copertura

REVO, a fronte del pagamento del Premio, paga la Mancata resa quantitativa - oltre all'eventuale perdita di qualità, se espressamente prevista dal presente capitolo - ottenibile in ogni singola Partita dichiarata, causata dalle avversità previste dal piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2026 (PGRA) e di seguito elencate:

- **Avversità di frequenza:** Grandine (per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa); Vento forte (per i soli effetti meccanici diretti, anche se causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo); Eccesso di pioggia, (per gli effetti provocati dall'asfissia radicale); Eccesso di neve;
- **Avversità catastrofali:** Alluvione, Brina, Gelo, Siccità;
- **Avversità accessorie:** Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo e Ondata di calore

Le garanzie sottoscritte riguardano la totalità della produzione mercantile aziendale del Prodotto, coltivato all'interno di uno stesso comune, relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto secondo quanto previsto dalle norme di commercializzazione UE, se presenti.

Le avversità garantite sono quelle previste dal vigente Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA) al punto 2.5.1 "Combinazioni dei rischi assicurabili", di seguito indicate:

- a) polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali, di frequenza, accessorie;
- b) polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali, almeno 1 avversità di frequenza ed eventualmente, le avversità accessorie;
- c) polizze che coprono una o più avversità di frequenza ed eventualmente le avversità le avversità accessorie;
- d) polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali

Art. 1.2 Obblighi dell'Aderente/Assicurato e quantitativi assicurabili



L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al Prodotto in garanzia effettivamente ottenibile nell'annata agraria cui si riferisce la copertura, su tutti gli appezzamenti situati nel medesimo comune (Punto 2.5.3 comma 1 del PGRA "Requisiti della copertura assicurativa"). Per le produzioni soggette ai disciplinari, la produzione assicurabile non può eccedere i limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.

L'Aderente/Assicurato si impegna a eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato della coltura nei diversi stadi fenologici fino al raccolto. Tale impegno si intende valido anche in caso di danno.

L'Aderente/Assicurato con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita alla Produzione aziendale ordinaria del Prodotto in garanzia, insistente sul medesimo comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

A tal proposito l'Aderente/Assicurato si impegna a mettere a disposizione di REVO, se specificatamente richiesto o, in caso di Sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della Produzione assicurata;
- la documentazione comprovante la resa storica come da PGIR;
- le mappe catastali relative agli appezzamenti assicurati, e anche il fascicolo aziendale;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

REVO ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assicurati.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 1.3 Riduzione del prodotto assicurato e del premio



Riduzioni proporzionali

Se una *Partita* assicurata subisce la distruzione di almeno un decimo del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli oggetto della garanzia, l'*Aderente/Assicurato* ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel *Certificato di assicurazione* per detta *Partita*, solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata. Conseguentemente il *Premio* viene ridotto proporzionalmente, a partire dalla data di *Notifica* a REVO dell'emissione della domanda di riduzione fino alla data presumibile di scadenza della garanzia. REVO considera una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella che ha minore periodo di carenza, ai fini del calcolo della riduzione. La riduzione proporzionale non è applicata alla componente di *premio* relativa alla garanzia *Gelo/brina*. La riduzione spetta, inoltre, nel caso in cui il prodotto è colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, se non viene effettuata la perizia e vengono rispettate le condizioni del precedente comma. Se la domanda di riduzione non risulta fondata, REVO ne dà comunicazione all'*Aderente/Assicurato* con PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com).

Le domande di riduzione devono essere notificate e recapitate al Consorzio.

Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l'attendibilità, se accettate da REVO formano parte integrante dei rispettivi *Certificati di assicurazione*.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 1.4 Dichiarazioni dell'Assicurato

Prodotti di secondo raccolto:

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture, presenti nel PGIR, deve essere riportata sul *Certificato di assicurazione* la seguente dichiarazione: "Trattasi di *Prodotto* di secondo raccolto."

Se l'*Aderente/Assicurato* non può procedere alla *Semina* totale o parziale dei quantitativi previsti, può chiedere l'annullamento totale o parziale dell'*Assicurazione* comunicandolo tramite l'*Intermediario* a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com) entro e non oltre il 15 luglio

Beneficiari di pagamenti diretti PAC:

Con riferimento al Piano di Gestione dei rischi in Agricoltura di cui al D.M. 0690710 del 22/12/2025 e in particolare alle previsioni stabilite al paragrafo 2.5.1, sezione II, esclusivamente per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti PAC, deve essere riportata sul *Certificato di assicurazione* la seguente dichiarazione: "Trattasi di *beneficiario di contributi diretti PAC*."

Art. 1.5 Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

REVO non assicura i prodotti che sono già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia. Se l'avversità si verifica tra la data di *Notifica* del *Certificato di assicurazione* e quella di decorrenza della garanzia, l'*Assicurazione* è operante, ma l'*Aderente/Assicurato* deve denunciare l'evento a REVO secondo il disposto dell'art. 4.1 "Quali obblighi ha l'*Aderente/Assicurato* in caso di *Sinistro*". REVO accerta il danno, riduce proporzionalmente il *Premio*, e garantisce l'efficacia della copertura anche per eventi successivi alla decorrenza della garanzia. Detto danno è escluso dall'*Indennizzo* nell'eventualità di un successivo *Sinistro*.

Art. 1.6 Danno di quantità

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 4.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno" – i frutti, persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, cioè tali da azzerare completamente il loro valore intrinseco, e comunque non atti alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. In ogni caso, con riferimento a quanto previsto all'art. 1.1 *Oggetto della copertura*, relativamente alle avversità *Alluvione*, *Siccità*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 1.7 Rischi esclusi dall'assicurazione



REVO non copre i danni:

- da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il *Contraente* o l'*Aderente/Assicurato* dimostri che il *Sinistro* non ebbe alcun rapporto di causalità con i suddetti eventi;
- da formazione di ruscelli;
- da carente manutenzione della rete scolante;
- da innalzamento della falda freatica non conseguente ad eventi in garanzia;
- da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- da incendio;
- da qualsiasi altra causa diversa da quelle oggetto di garanzia, anche atmosferica, che precede, accompagna o segue l'avversità assicurata, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che può conseguirne, causati da pioggia concomitante o successiva che aggrava il danno;
- da malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- da fitopatie ed attacchi parassitari anche se conseguenti ad un evento garantito

- j) da inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa
- k) da errate o vietate pratiche agronomiche/colturali o da loro non puntuale esecuzione, come ad esempio trattamenti antiparassitari o mancata raccolta del prodotto giunto a maturazione di raccolta, dovuta ad esempio ad eventi atmosferici che impediscono l'accesso in campo, a fenomeni di mercato, non disponibilità di macchine operatrici, allettamento per eccesso di concimazione;
- l) da cause fisiologiche e/o derivanti dalla normale alternanza di produzione della coltura;
- m) per il solo evento *Alluvione* che si verifica su terreni di golena (sono quelli situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena);
- n) che sono dovuti ad allettamento conseguente ad eccesso di nutrienti nel terreno;
- o) che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- p) da scottature o allessamento a carico dei frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari e/o pratiche agronomiche;
- q) che sono dovuti alla germinazione di cariossidi sulla spiga;
- r) da effetti meccanici causati da nubifragio su prodotti seminati o trapiantati verificatosi nei primi 25 giorni dalle rispettive date di *Semina/Trapianto*;
- s) causati da animali selvatici o allo stato brado;
- t) subito da produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.

Art. 1.8 Franchigia

REVO presta l'Assicurazione con l'applicazione, per ciascuna *Partita* assicurata, di una *Franchigia* indicata nel *Certificato di assicurazione* per ciascuna avversità assicurata. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la *Franchigia* applicata al danno complessivo viene determinata come di seguito indicato:

- **Avversità Grandine e Vento forte:** la *Franchigia* applicata è pari a quella indicata sul *Certificato di assicurazione* e non può essere inferiore rispetto a quanto riportato nella tabella sottostante.
In caso di danno combinato *Grandine* e *Vento forte* la *Franchigia* da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Macrocategoria prodotto	Franchigia minima Grandine (%)	Franchigia minima Vento Forte (%)
Cereali	10	15
Frutta (precoce)	15	15
Frutta (tardiva)	15	15
Mais	10	15
Olive	10	15
Riso	10	15
SP - Melanzane Peperoni	30	30
SP - Oleaginose	10	15
SP - Orticole Pianta	15	15
SP - Orticole Seme	30	30
SP - Altri	20	20
Tabacco	20	20
Uva da vino	10	10
Uva da tavola	10	10
Pomodoro	10	10
Cucurbitacee	20	20

Per il dettaglio dei singoli codici specie facenti parte delle macrocategorie *Prodotto* sopraindicate si rimanda all' Appendice 3 - Elenco dei codici specie.

Scelta di un livello superiore di *Franchigia* per l'avversità *Grandine*:

L'Aderente/Assicurato può scegliere una *Franchigia* superiore a quelle sopra indicate, purché non superiore al 30%. La *Franchigia* relativa all'avversità *Vento forte*, in questo caso, deve essere la medesima di quella dell'avversità *Grandine*.

- Al verificarsi delle avversità *Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie* in forma singola o associata, la *Franchigia* applicata è fissa e assoluta e pari al 30%;
- Al verificarsi di danni combinati derivanti dalle avversità *Grandine e/o Vento forte* e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia,
 - o la *Franchigia* diviene unica del 30% quando i danni da *Grandine e/o Vento forte* sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
 - o a *Franchigia* diviene unica del 20% quando i danni da *Grandine e/o Vento forte* sono superiori alla metà del danno complessivo.

Art. 1.9 Limite di indennizzo

In nessun caso REVO paga per una o più avversità garantite, un importo superiore al:

- 80% per le avversità *Grandine* e *Vento forte*, in forma singola o associata, delle somme assicurate per *Partita* al netto della *Franchigia* contrattuale;
- 50% per tutti i prodotti – ad eccezione della macrocategoria *Prodotto Frutta*, per la quale tale limite è fissato al 40% - per le avversità accessorie, catastrofali, e per l'avversità *Eccesso di pioggia*, in forma singola o associata, delle somme assicurate per *Partita* al netto della *Franchigia* contrattuale;
- 50% per tutti i prodotti – ad eccezione della macrocategoria *Prodotto Frutta*, per la quale tale limite è fissato al 40% - delle somme assicurate per *Partita* al netto della *Franchigia* contrattuale in caso di danni combinati derivanti dalle avversità *Grandine* e/o *Vento forte* e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia;
- 50% per l'avversità *Vento forte*, in forma singola o associata a qualsiasi altra avversità in garanzia, limitatamente alle specie *Susine*, *Susine precoci*, *Pere*, *Pere precoci* e *Pistacchio* e colture porta seme delle somme assicurate per *Partita* al netto della *Franchigia* contrattuale.

In caso di eventi combinati che interessino una singola partita nell'ambito di un contratto a più partite, se risultano prevalenti i danni causati da avversità diverse da *Grandine* e/o *Vento forte*, il *Limite di indennizzo* del 50% è applicato alla somma assicurata di ciascuna *Partita*, al netto della *Franchigia* contrattuale

Art. 1.10 Scoperto

È prevista l'applicazione di uno *Scoperto* pari al 20%:

- Per i danni causati dall'avversità *Vento forte* per i prodotti *Frutta* e *Tabacco*

Lo *Scoperto* è decurtato dal danno complessivo provocato dall'avversità/*Prodotto* sopra indicata, al netto della *Franchigia* contrattuale.

Condizioni specifiche per tipologia di coltura

PRODUZIONI ARBOREE

Frutta

Art. 2.1 Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per Drupacee (escluso il Prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi.

L'Assicurazione è operante, salvo quanto sotto previsto, solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione coltivati secondo i criteri di buona agricoltura solo se non sono stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

In caso di autorizzazione da REVO, l'Assicurazione è operante anche per gli impianti nuovi che non sono ancora giunti a piena produzione per i quali il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

Pomacee – Fichi – Cachi	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
Drupacee – Actinidia	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

REVO assicura anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella Zona e precisamente:

- impianti antibrina;
- impianti antigrandine (reti).

Se dichiarato nel *Certificato di assicurazione*, sono compresi in garanzia i prodotti coperti da reti antigrandine. La garanzia, per quanto concerne l'avversità *Grandine*, è operante fintanto che la protezione è resa attiva (rete aperta, opportunamente stesa, ancorata e in buone condizioni) e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 maggio nonché per:

- i danni provocati al Prodotto assicurato nei dieci giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati al Prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono compresi in garanzia anche i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficienza) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Aderente/Assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal *Certificato di assicurazione*.

Limitatamente alle tipologie di polizza contenenti l'avversità *Siccità* l'Assicurazione è prestata esclusivamente per le colture irrigue.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente all'avversità *Siccità* è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- 1) esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- 2) provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 2.2 Prodotti precoci

Per prodotti precoci si intendono:

- per Albicocche precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà San Castrese;
- per Pesche e Nettarine precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Red-Haven;
- per Susine precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Shiro o Goccia d'oro;
- per Pere precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà William.

Art. 2.3 Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 1.1 "Oggetto della copertura" e ad integrazione dello stesso, REVO indennizza i danni da "cracking" provocati dall'avversità *Eccesso di pioggia* alle drupe (Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci) entro 20 giorni dalla raccolta.

La garanzia *Eccesso di pioggia* non può essere prestata per il *Prodotto Ciliegie*

Art. 2.4 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha comunque inizio dall'allegazione.

Limitatamente alla avversità *Gelo/brina*, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

Per il *Prodotto Actinidia*, la garanzia decorre alla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico da 6,2 a 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 31 ottobre.

Condizioni valide per i seguenti prodotti

Prodotto	Codici specie
Actinidia	(100A000 - 100B000)
Albicocche	(093A000 - 093B000)
Albicocche precoci	(094A000 - 094B000)
Fichi	(077A000)
Fichi d'India	(187A000)
Mele	(093A000 - 083B000)
Melagrane	(133A000)
Nettarine	(887A000 - 887B000)
Nettarine precoci	(987A000 - 987B000)
Pere	(085A000 - 085B000)
Pere precoci	(851A000 - 851B000)
Pesche	(087A000 - 087B000)
Pesche precoci	(871A000 - 871B000)
Susine	(091A000 - 081B000)
Susine precoci	(911A000 - 911B000)

Art. 2.5 Danno di qualità "A" e "B" (secondo i codici di prodotto relativi alle tabelle qui di seguito indicate)

Come previsto all'art. 4.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, anche sulla base delle previsioni dell'art. 1.6 "Danno di quantità" il danno di qualità verrà calcolato sul *Prodotto* residuo, in base alle classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti in base alla scelta dichiarata dall'Aderente/Assicurato sul *Certificato di assicurazione*.

Per i prodotti Actinidia, Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci, Cachi, Fichi, Fichi d'India, Melagrane, Pere, Pere precoci e Mele, il titolo di *danno "lesione"* riportato nelle tabelle seguenti - ove non diversamente specificato - si riferisce al mesocarpio.

Prodotto: ACTINIDA (100A000 - 100B000)

Tabella di valutazione del danno da defogliazione

EPOCA DEL SINISTRO (DECADI)	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO %								
1 ^a GIUGNO	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2 ^a GIUGNO	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3 ^a GIUGNO	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1 ^a LUGLIO	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2 ^a LUGLIO	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3 ^a LUGLIO	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1 ^a AGOSTO	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2 ^a AGOSTO	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3 ^a AGOSTO	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del *Sinistro*, va applicato al prodotto residuo.

Tabella di valutazione del danno di qualità

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all'epicarpo; singola lesione lieve;	0	0
B) Qualche lesione lieve; singola lesione media;	30	35
C) Singola lesione notevole; più lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve;	60	65
D) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media;	80	85
E) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave.	90	90

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Prodotti: ALBICOCHE (093A000 - 093B000), ALBICOCHE PRECOCI (094A000 - 094B000), NETTARINE (887A000 - 887B000), NETTARINE PRECOCI (987A000 - 987B000), PESCHE (087A000 - 087B000), PESCHE PRECOCI (871A000 - 871B000), SUSINE (091A000 - 091B000), SUSINE PRECOCI (911A000 - 911B000)

Tabella di valutazione del danno di qualità

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie; qualche lesione minima;	0	0
B) Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino ad 1 cm ² di superficie totale;	25	35
C) Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale;	40	55
D) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cm ² di superficie totale;	70	75
E) Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	90	90

Prodotti: CACHI (095A000), FICHI (077A000)

Tabella di valutazione del danno di qualità

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE
	Tipo A
	% danno
A) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale;	0
B) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cm ² di superficie totale;	20
C) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cm ² di superficie totale;	40
D) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre a 1,5 cm ² di superficie totale;	75
E) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo.	90

Prodotto: FICHI D'INDIA (187A000)

Tabella di valutazione del danno di qualità

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE
	Tipo A
	% danno
A) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cm ² di superficie totale;	0
B) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale;	20
C) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm ² di superficie totale;	40
D) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre a 2 cm ² di superficie totale;	75
E) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo.	90

Prodotto: MELE (083A000 - 083B000)

Tabella di valutazione del danno di qualità

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino ad 1 cm ² di superficie totale; qualche o più lesione minima; tracce di ondulato;	0	0
B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm ² di superficie totale;	25	35
C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale;	40	55
D) Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; estensione lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre i 2,5 cm ² di superficie totale;	70	75
E) Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	90	90

Prodotto: MELAGRANE (083A000)

Tabella di valutazione del danno di qualità

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE
	Tipo A
	% danno
A) Illesi, qualche lesione minima e lieve;	0
B) Più lesioni medie all'epicarpo, più incisioni medie all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli);	30
C) Numerose lesioni e incisioni medie all'epicarpo, numerose incisioni medie all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni medie	60
D) Profonde incisioni all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni gravi	80

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o avvizzimento conseguente alla *Grandine* e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Prodotti: PERE (085A000 - 085B000), PERE PRECOCI (851A000 - 851B000)

Tabella di valutazione del danno di qualità

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 1 cm ² di superficie totale; qualche o più lesioni minime;	0	0
B) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cm ² di superficie totale;	25	35
C) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazioni lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cm ² di superficie totale;	50	65
D) Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cm ² di superficie totale;	80	80
E) Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave.	90	90

Prodotti: CILIEGIE (089A000 - 089B000)

Art. 2.6 Operatività della garanzia

L'Assicurazione è operante, salvo quanto sotto previsto, solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione coltivati secondo i criteri di buona agricoltura solo se non sono stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.
In caso di autorizzazione da REVO, gli impianti nuovi di Ciliegio, non ancora giunti a piena produzione, possono essere assicurati con livelli di produzione convenzionalmente stabiliti in tabella fatto salvo quanto diversamente indicato nel PGIR:

Ciliegie	
1°, 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella Zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Aderente/Assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

Le reti e i teli devono essere stesi non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche e Grandine.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal *Certificato di assicurazione*.

Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del Prodotto assicurato.

Si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima Varietà.

Art. 2.7 Franchigia

In deroga a quanto previsto dall'art. 1.8 "Franchigia", la Franchigia minima per tutte le avversità, è fissa ed assoluta al 30%.

Art. 2.8 Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato convenzionalmente sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Prodotto: CILIEGIE (089A000 - 089B000)

Tabella di valutazione del danno di qualità

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	CONVENZIONALE	
	Tipo A	Tipo B
	% danno	% danno
A) Illesi; lesioni all'epicarpo fino a 0,15 cm ² di superficie; qualche lesione minima;	0	0
B) Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino ad 0,25 cm ² di superficie totale;	25	35
C) Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cm ² di superficie totale;	40	55
D) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cm ² di superficie totale;	70	75
E) Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave.	90	90

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Olive

Prodotti: OLIVE DA OLIO (081A000)

Art. 2.9 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia comunque ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 20 novembre. Limitatamente all'avversità *Vento forte*, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre (compreso).

Art. 2.10 Danno di qualità

Come previsto all'art. 4.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul *Prodotto* residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	10
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
E) Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90

Prodotti: OLIVE DA TAVOLA (181A000)

Art. 2.11 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" - la garanzia comunque ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre. Limitatamente all'avversità *Vento forte*, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Art. 2.12 Danno di qualità

Come previsto all'art. 4.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul *Prodotto* residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; ondulato;	0
B) Incisioni superficiali; ammaccature;	30
C) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
D) Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	90

Uva da tavola

Prodotti: UVA DA TAVOLA (003A000), UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (003A800), UVA DA TAVOLA COPERTA CON RETI ANTIGRANDINE (003A100), UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA E RETI ANTIGRANDINE (003A180)

Art. 2.13 Operatività della garanzia

L'Assicurazione è operante, salvo quanto sotto previsto, solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione coltivati secondo i criteri di buona agricoltura solo se non sono stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

In caso di autorizzazione da REVO, l'Assicurazione è operante anche per gli impianti nuovi che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno).

In tal caso la produzione in garanzia è convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto dai disciplinari di produzione.

Per le Uve Comuni la produzione è considerata come segue:

Uva da tavola	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di indicare sul *Certificato di assicurazione* se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Relativamente all'avversità *Eccesso di pioggia*, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, se tale evento si verifica nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse *Varietà* di Uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 2.14 Danno di qualità

In relazione ai disposti dell'art. 1.1 "Oggetto della copertura", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata sul *Prodotto* residuo in base alle seguenti norme:

- A) grappoli con la metà e oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- B) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o persi.

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalle avversità oggetto della garanzia, in caso di danno da *Grandine* e/o da una delle avversità in garanzia saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

Art. 2.15 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia comunque ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Per gli impianti di Uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sul *Certificato di assicurazione*, la garanzia cessa con la graduale copertura del *Prodotto* e comunque non oltre le seguenti date:

- Sicilia: 31 agosto
- Tutte le altre regioni: 15 agosto

In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione a REVO a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com) da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. La garanzia medesima non si protrae quindi oltre le ore 12.00 del 10 dicembre.

Uva da vino

Prodotti: UVA DA VINO (002B000 - 002B100 - 002B200 - 002D000 - 002D100 - 002D200)

Art. 2.16 Operatività della garanzia

L'Assicurazione è operante, salvo quanto sotto previsto, solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione coltivati secondo i criteri di buona agricoltura solo se non sono stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

In caso di autorizzazione da REVO, l'Assicurazione è operante anche per gli impianti nuovi che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno).

In tal caso la produzione in garanzia è convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione è considerata come segue:

Uva da vino	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile

Limitatamente alle tipologie di polizza contenenti l'avversità *Siccità* l'Assicurazione prestata esclusivamente per le colture irrigue.

Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente all'avversità *Siccità* è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- 1) esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- 2) provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 2.17 Garanzia aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 1.1 "Oggetto della copertura" e ad integrazione dello stesso, sono compresi in garanzia i danni dovuti all'insorgenza di marcescenza, se tale avversità si verifica prevalentemente nei venti giorni precedenti o nei cinque successivi la data di inizio della raccolta fissata convenzionalmente nelle seguenti date:

Varietà per classi di precocità	Data di raccolta convenzionale
Varietà precoci/uve per basi spumante - 1° periodo	25 agosto
Varietà medie - 2° periodo	15 settembre
Varietà medio tardive - 3° periodo	25 settembre
Varietà tardive - 4° periodo	5 ottobre

La presente garanzia, pertanto, cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di inizio raccolta delle uve assicurate e comunque alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alle date qui sopra indicate.

Per l'attribuzione delle diverse varietà alle classi di precocità si fa riferimento al Registro Nazionale delle Varietà di Vite consultabile presso il sito Internet del Masaf. Se sono indicate, per la stessa Varietà, più date di raccolta, la più precoce è considerata di riferimento per le regioni della Zona 2 e Zona 3, la più tardiva per quelle della Zona 1.

Ove necessario, al fine della salvaguardia del prodotto non interessato da fenomeni di marcescenza, l'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di asportare il grappolo o parte di esso interessato da tali danni (pulitura del grappolo). L'Aderente/Assicurato deve comunicare, tale circostanza, a REVO a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com), almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di 'pulitura' dei grappoli.

Art. 2.18 Avversità Alluvione, Gelo/brina, Siccità, Vento forte - danno di quantità

Con riferimento a quanto previsto all'art. 1.1 "Oggetto della copertura", relativamente alle avversità *Alluvione, Gelo/brina, Siccità* e *Vento forte*, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l'esclusione di quelli di qualità.

Art. 2.19 Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha comunque inizio dalla schiusa delle gemme per tutte le avversità assicurate nel *Certificato di assicurazione* e a parziale deroga di suddetto articolo la garanzia *Eccesso di Pioggia* cessa alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alla data di inizio raccolta delle uve assicurate e comunque alle ore 12.00 del quinto giorno successivo alle date indicate nell'art. 2.17.

Art. 2.20 Danno di qualità

In relazione al disposto dell'art. 1.1 "Oggetto della copertura" la garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché, per i danni da *Grandine*, alla perdita di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato la perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "B"

Percentuale riferita al numero di acini danneggiati rispetto a quelli presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4.50	10.50	15.00	22.50	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00

Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione. Nel caso di uve comuni (non DOC, DOCG, IGT) i coefficienti vanno ridotti del 20%.

La garanzia decorre dall'allegazione e non prima delle ore 12 del 10 giugno

In relazione al periodo di accadimento del danno da avversità *Grandine*, il coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo indicato nella precedente tabella viene rimodulato come segue:

PERIODO DI ACCADIMENTO DEL DANNO GRANDINE	RIMODULAZIONE % COEFF DANNO QUALITA'
dal 10 giugno - al 1 luglio	50% del relativo coefficiente
dal 2 luglio fino ai 30 gg. precedenti la raccolta	80% del relativo coefficiente
dai 29 gg. precedenti la raccolta alla raccolta	100% del relativo coefficiente

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "D"

1^ Fase

Percentuale riferita al numero di acini danneggiati rispetto a quelli presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5.00	10.00	15.00	22.00	30.00	45.00	50.00	50.00	50.00

Decorrenza garanzia qualità

I coefficienti riportati nella tabella verranno applicati:

- dal 15 giugno al 25 luglio per le uve precoci e medio-precoci,
- dal 15 giugno al 30 luglio per le uve medie e medio-tardive,
- dal 15 giugno al 5 agosto per le uve tardive.

2^ Fase

Percentuale riferita al numero di acini danneggiati rispetto a quelli presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	7.00	14.00	21.00	33.00	46.00	56.00	60.00	60.00	60.00

Decorrenza della garanzia qualità: i coefficienti riportati nella tabella verranno applicati:

- dal 26 luglio e fino alla raccolta per le uve precoci e medio-precoci,
- dal 31 luglio e fino alla raccolta per le uve medie e medio-tardive,
- dal 6 di agosto e fino alla raccolta per le uve medio-tardive e tardive.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE EPOCHE CONVENZIONALI DI RACCOLTA DEI PRINCIPALI VITIGNI			
VARIETA'	RACCOLTA	VARIETA'	RACCOLTA
Aglianico	tardiva	Moscato bianco	medio-precocce
Albana	media	Moscato giallo	Media
Aleatico	medio-tardiva	Moscato rosa	medio-tardiva
Ancelotta	media	Muller Thurgau	medio-precocce
Barbera	media-tardiva	Nebbiolo	tardiva
Bombino Bianco	medio-tardiva	Negro amaro	media
Bombino Nero	medio-tardiva	Picolit	medio-tardiva
Cabernet Franc	medio-tardiva	Pignoletto	Media
Cabernet Sauvignon	medio-tardiva	Pinot bianco	medio-precocce
Cannonau	medio-tardiva	Pinot grigio	precocce
Carmènere	media	Pinot nero	precocce
Chardonnay	precocce	Primitivo	precocce
Ciglioglio	medio-precocce	Prosecco	medio-tardiva
Cortese	media	Raboso piave	tardiva
Corvina	medio-tardiva	Refosco	media
Corvinone	medio-tardiva	Ribolla gialla	medio-tardiva
Croatina	medio-tardiva	Riesling italico	medio-precocce
Dolcetto	medio-precocce	Riesling Renano	medio-precocce
Fortana	tardiva	Rondinella	medio-tardiva
Garganega	media	Sangiovese	media
Incrocio Manzoni	media	Sauvignon b.	medio-precocce
Kerner	media	Schiava grossa	media
Lagrein	tardiva	Schioppettino	medio-tardiva
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva	Solaris	precocce
Lambrusco grasparossa	medio-tardiva	Sylvaner	media
Lambrusco Maestri	medio-tardiva	Syrah	precocce
Lambrusco Salamino	media	Teroldego	medio-tardiva
Longanesi	medio-tardiva	Tocai friulano b.	media -precocce
Malbec	medio-precocce	Traminer aromatico	media
Malvasia di Candia aromatica	medio-tardiva	Trebbiano romagnolo b.	medio-tardiva
Malvasia Istriana	media	Trebbiano toscano b.	medio-tardiva
Malvasia Nera	Medio tardiva	Uva di Troia	tardiva
Marzemino	media	Veltliner	media
Merlot	media	Verdeca	media
Molinara	medio-tardiva	Verduzzo friulano	medio-tardiva
Montepulciano	medio-tardiva		

In caso di *Varietà* non presenti nella precedente tabella, si rimanda a quanto previsto dal Registro Nazionale delle Varietà di Vite consultabile presso il sito Internet del Masaf.

Vivai

Prodotti: PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRE DI PORTINNESTI DI VITE) (164A000 - 264A000)

Art. 2.21 Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

La descrizione del *Prodotto* assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Della *Varietà*;
- Della data di impianto;
- Della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- Del numero dei ceppi;

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- Diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- Diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- Lunghezza di 40 cm circa.

Art. 2.22 Danno di qualità

In relazione ai disposti dell'art. 1.1 "*Oggetto della copertura*", il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; qualche lesione rimarginate al cilindro centrale (corticale, cambio, legno);	0
B) Più lesioni rimarginate al legno;	30
C) Qualche lesione rimarginata al midollo;	45
D) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo;	65
E) Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, talee non ottenute per stroncamento del tralcio.	90

Art. 2.23 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme, termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Prodotti: NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE (165A000)

Art. 2.24 Operatività della garanzia

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma) ottenibili da sarmenti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Della *Varietà*
- Del numero di ceppi

Art. 2.25 Valutazione del danno

Il danno è valutato considerando i nesti:

- per l'area compresa tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma;
- con lesioni rimarginate e non, interessanti il cilindro centrale e/o il midollo, che abbiano comunque compromesso la buona vitalità delle gemme;
- con lesioni che abbiano prodotto l'acceccamento della gemma;
- non utilizzabili per stroncamento del tralcio.

In relazione ai disposti dell'art. 1.1 "Oggetto della copertura", il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illese; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale;	0
B) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo;	40
C) Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma;	90
D) Stroncamento del tralcio e lesioni che hanno prodotto accecamento della gemma.	90

Art. 2.26 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto e comunque alle ore 12.00 del 30 di novembre.

Prodotti: VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO) (061A000)

Art. 2.27 Operatività della garanzia

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

La descrizione del *Prodotto* assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Del portainnesto e *Varietà*;
- Della data di impianto;
- Del numero delle barbatelle.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato e un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 2.28 Valutazione del danno

In relazione ai disposti dell'art. 1.1 "Oggetto della copertura", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi, lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili;	0
B) Lesioni interessanti il cambio entro la zona delle prime 3 gemme fertili;	15
C) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilite nella porzione di tralcio a tre gemme fertili;	40
D) Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili e interessanti i tessuti del cilindro centrale;	60
E) Sono considerati persi gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale;	90
F) Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentano i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale e assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme e interessanti la zona midollare del cilindro centrale.	90

L'effetto del danno dell'avversità *Grandine* che abbia comportato rimarginazione dei tessuti è definito lesione. L'effetto del danno dell'avversità *Grandine* che abbia comportato la mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione. Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno, inclusa la basale.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito dall'avversità *Grandine*, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

Art. 2.29 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia ha inizio dall'*Attecchimento* dell'innesto talea o della talea franca, termina con la defogliazione naturale e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Prodotti: VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO IN VIVAIO) (062A000 - 123A000)

Art. 2.30 Operatività della garanzia

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni e oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo e olivicolo.

Art. 2.31 Valutazione del danno

In relazione ai disposti dell'art. 1.1 "*Oggetto della copertura*", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti il tessuto corticale;	0
B) Astoni con alcune lesioni che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate;	10
C) Astoni con numerose lesioni che incidono il tessuto corticale, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate;	30
D) Astoni con numerose lesioni che incidono il tessuto corticale interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono rimarginate; astoni con qualche lesione interessante i tessuti legnosi rimarginata; astoni con sveltamento apicale;	55
E) Astoni con numerose lesioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate, astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo;	70
F) Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.	90

N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l'asse centrale dell'astone, mentre le lacerazioni vengono considerate anche quando interessano i rami anticipati.

Art. 2.32 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.

Prodotti: VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO) (063A000)

Art. 2.33 Operatività della garanzia

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

Art. 2.34 Valutazione del danno

In relazione ai disposti dell'art. 1.1 "*Oggetto della copertura*", il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAI DI UN ANNO Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia;	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno; sveltamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base;	20
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno;	55
D) Più lesioni non rimarginate al legno; lacerazioni; sveltamento intervenuto oltre i 70 cm. dalla base.	90

VIVAI DI DUE ANNI Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; lesioni alla corteccia;	0
B) Qualche lesione rimarginata al legno;	30
C) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno; una lacerazione;	60
D) Più lesioni non rimarginate al legno; più lacerazioni; sveltamento interessante i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno.	90

Art. 2.35 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha inizio:

- Per i vivai di un anno, ad Attecchimento avvenuto;
- Per i vivai di due anni, dal 1° marzo.

La garanzia termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Prodotti: VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO (VIVAIO) (800A000)

Art. 2.36 Operatività della garanzia

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

Al Certificato di assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

Art. 2.37 Valutazione del danno

A deroga di quanto previsto all'art. 4.1 "Quali obblighi ha l'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro", il Sinistro deve essere comunicato a REVO - LoB Agricoltura - entro le 24 ore dall'evento a PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com).

Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di valutazione dei danni da avversità Grandine e Vento Forte convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Pianta illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti;	0
B) Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni;	15
C) Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni;	30
D) Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	60
E) Pianta perdute.	90

Art. 2.38 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia ha comunque inizio alle ore 12.00 dell'1° maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.

PRODUZIONI ERBACEE

Art. 2.39 Avversità aggiuntiva Eccesso di pioggia

Fermo quanto previsto all'art. 1.1 "Oggetto della copertura" e ad integrazione dello stesso, REVO, limitatamente ai prodotti Cocomeri, Meloni, Fagiolini, Melanzane, Peperoni, Piselli e Pomodoro, indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli, frutti provocati dall'avversità Eccesso di pioggia.

Art. 2.40 Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", ha inizio:

- Dall'Emergenza in caso di Semina

- Ad Attecchimento avvenuto in caso di *Trapianto* con piantine (a radice nuda o con zolla).

Per i Cereali autunno-vernini, Mais, Riso, Soia, Pomodoro e Orticole sul *Certificato di assicurazione* per ciascuna *Partita* o appezzamento sul quale insiste la produzione, deve essere indicata la data della *Semina* o del *Trapianto*, la cui omessa segnalazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*. Qualora le operazioni di *Semina/Trapianto* dovessero essere anticipate o posticipate rispetto alla data presente sul certificato, l'*Aderente/Assicurato* deve darne preventiva comunicazione a REVO - LoB Agricoltura - a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com).

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, in deroga di quanto previsto all'art. 3.3 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 15 novembre.

Per i prodotti Cetrioli, Cocomeri, Meloni, Melanzane, Peperoni, Pomodoro (da industria e da consumo fresco) e Zucchine, ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati a sé stanti.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del *Prodotto* e trebbiatura sul campo, la garanzia è prorogata fino a quest'ultima fase.

La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata a REVO - LoB Agricoltura - a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com) e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

Barbabietola da zucchero

Prodotti: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE) (028A000)

Art. 2.41 Danno di qualità

In relazione ai disposti dell'art. 1.1 "*Oggetto della copertura*", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua convenzionalmente sul *Prodotto* residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione determinato dalle avversità oggetto della garanzia.

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

EPOCA DEL SINISTRO	% DEFOGLIAZIONE									
	< 30	30	40	50	60	70	80	90	100	
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO									
I° Giugno	0	0	1	2	2	3	3	4	4	
II° Giugno	0	1	2	3	4	5	5	6	7	
III° Giugno	0	2	3	4	6	7	8	9	11	
I° Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11	
II° Luglio	0	2	3	4	6	7	8	9	11	
III° Luglio	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I° Agosto	0	1	2	2	2	3	4	4	5	
II° Agosto	0	0	0	1	2	2	3	3	3	
III° Agosto	0	0	0	0	1	1	1	1	1	

Frumento e altri cereali autunno vernini

Prodotti: FRUMENTO TENERO (0010000), FRUMENTO DURO (9010000), FRUMENTO TENERO DA SEME (1470000), FRUMENTO DURO DA SEME (1460000) ALTRI CEREALI AUTUNNO-VERNINI ORZO (6010000), AVENA (4010000), SEGALE (5010000), TRITICALE (3010000), FARRO (7010000), GRANO SARACENO (1010000), FRUMENTO DA BIOMASSA (3040000), FRUMENTO DURO DA BIOMASSA (3140000), FRUMENTO POLONICO KHOROSAN (4530000), FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO (4260000), FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO (4270000), SPELTA (8010000)

Art. 2.42 Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 3.3 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", nonché a parziale deroga dell'art. 2.40 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella *Partita* assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.

La garanzia, relativamente all'avversità *Vento forte*, cessa all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla - intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella *Partita* o *produzione assicurata* raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico ad eccezione dei casi di eventi con intensità uguale o superiore al 9° grado della scala Beaufort (20,8 m/s o 75 Km/h) per i quali la garanzia cessa alla maturazione di raccolta - e comunque entro e non oltre le ore 12 del 10 giugno.

La garanzia, relativamente all'avversità *Eccesso di pioggia* cessa entro e non oltre le ore 12 del 30 giugno.

Cetrioli – Zucche - Zucchini

Prodotti: CETRIOLI (012A000), ZUCCHINE (014A000) E ZUCCHE (013A000)

Art. 2.43 Danno di qualità

Come previsto all'art. 4.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul *Prodotto* residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni dell'epicarpo;	0
B) Plurime incisioni all'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni dell'epicarpo;	25
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni dell'epicarpo;	45
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi.	75

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'avversità assicurata;

N.B.2: nel caso di danno per placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni si deve intendere:

- **Lieve** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- **Media** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **Notevole** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Art. 2.44 Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e a parziale deroga dell'art. 2.40 "Decorrenza e scadenza della garanzia", cessa il:

- 30 settembre per la Zona 1;
- 15 ottobre per la Zona 2;
- 15 novembre per la Zona 3.
-

Cipolla

Prodotti: CIPOLLA (055A000)

Art. 2.45 Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul *Prodotto* residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alle seguenti tabelle:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato;	0
B) Una o più lesioni alla prima tunica carnosa;	30
C) Una o più lesioni alla seconda tunica carnosa.	70

N.B.: Bulbi distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, conseguenti alle avversità assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti danno di qualità.

Cocomeri e Meloni

Prodotti: COCOMERI (011A000) E MELONI (206A000)

Art. 2.46 Operatività della garanzia

Nel *Certificato di assicurazione* deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 2.47 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3.3 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*" e all'art. 2.40 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia ha inizio:

- dall'*Emergenza* in caso di *Semina*;
- dall'*Attecchimento* avvenuto, nel caso di *Trapianto* con piantine a radice nuda o con zolla e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e comunque cessa:
- alle ore 12.00 del 120° giorno dal *Trapianto* del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 31 di agosto per la *Zona 1*;
- alle ore 12.00 del 110° giorno dal *Trapianto* del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 31 di agosto per la *Zona 2 e Zona 3*;

Se l'*Aderente/Assicurato* intende avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, o il ritrapianto o la risemina su colture colpite da *Grandine* precoce, deve darne comunicazione a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com) a REVO - LoB Agricoltura. Trascorsi 5 giorni dalla stessa può effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 4.11 "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*".

Art. 2.48 Danno di qualità convenzionale "A"

Come previsto all'art. 4.9 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*", dopo aver accertato il danno di quantità (che deve avvenire considerando anche i fiori (*)), il danno di qualità è calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A" – Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo;	30
C) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo;	55
D) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	80
E) Deformazioni molto gravi.	90

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.2: nel caso di danno per decolorazioni si deve intendere:

- **Lieve** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- **Media** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **Notevole** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A" Cocomeri Sugar Baby e simili

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
B) Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo;	40
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

N.B.2: nel caso di danno decolorazioni si deve intendere:

- **Lieve** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;
- **Media** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **Notevole** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Girasole

Prodotti: GIRASOLE (0660000), GIRASOLE DA SEME DA RIPRODUZIONE (1660000), GIRASOLE DA BIOMASSA (1680000)

Art. 2.49 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e a parziale deroga dell'art. 2.40 "Decorrenza e scadenza della garanzia", per tutte le avversità ad esclusione della *Grandine*, la garanzia cessa alla fase di riempimento seme, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella *Partita* o *Produzione assicurata* raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico. Limitatamente all'avversità *Vento forte* se la velocità del vento risulta uguale o superiore al 9° grado della scala Beaufort (20,8 m/s o 75 Km/h). La garanzia cessa alla fase di maturazione di raccolta

Colza e Soia

Prodotti: COLZA (0170000) E SOIA (0350000)

Art. 2.50 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e a parziale deroga dell'art. 2.40 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'Emergenza e cessa per il Prodotto SOIA:

- per l'avversità *Grandine*: il 31 ottobre per primo raccolto, il 20 novembre per secondo raccolto;
- per l'avversità *Vento forte*: o il 31 ottobre per il primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto ad eccezione dei casi in cui il *Vento forte* superi il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20,8 m/s o 75 Km/h); o Per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20,8 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 10 novembre per il primo raccolto e alle ore 12,00 del 20 novembre per il secondo raccolto.

Per le avversità diverse dalla *Grandine* e dal *Vento forte*: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella *Partita* o *Produzione assicurata* raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. Per il prodotto COLZA: per l'avversità *Vento forte*, 20 giorni prima della raccolta.

Leguminose da consumo fresco e da industria

Prodotti: CECI (0310000), FAGIOLI (0210000), FAGIOLI DA INDUSTRIA (0220000), FAGIOLI SECCHI (0230000), FAGIOLI SECCHI NANI (4190000), FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI (4200000), FAGIOLINI (0240000), FAGIOLINI DA INDUSTRIA (4210000), FAVA (0320000), FAVA SECCA (4230000), FAVINO (6320000), LENTICCHIE (0330000), LUPINI (0340000), PISELLI (0260000), PISELLO PROTEICO (2270000), PISELLI SECCHI (0270000)

Art. 2.51 Prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di Fagioli, Fagiolini, Fava, Favino, Piselli, Ceci e Lenticchie e Lupini destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati e altre trasformazioni conserviere, o come seme secco. Pertanto, ai fini dell'operatività della garanzia dev'essere indicata nel *Certificato di assicurazione* la destinazione del *Prodotto*: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di *Semina* o di *Trapianto* si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Se, a seguito dei danni causati dalle avversità in garanzia, il *Prodotto* non può avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul *Prodotto* residuo, è effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 2.52 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", e all'art. 2.40 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre:

- Dall'*Emergenza* in caso di *Semina*;
- Dall'*Attecchimento* avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di *Trapianto*; e comunque non prima delle ore 12,00 del 1° marzo per il Pisello e del 1° aprile per le altre colture.

A parziale modifica e integrazione dell'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", per le seguenti avversità:

- *Eccesso di pioggia*: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre;

Piccoli frutti

Prodotti: FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000), MORE (5510000), RIBES (0680000), UVA SPINA (1930000), LAMPONI (1160000), MIRTILLI (5500000) E ALTRI PICCOLI FRUTTI

Art. 2.53 Operatività della garanzia

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel *Certificato di assicurazione* la tipologia di fioritura della specie (unifera o rifioriente), lo stato dell'apparato radicale al momento del *Trapianto* (a radice nuda o con zolla) e la data del *Trapianto* stesso.

L'Assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto di seguito previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione da REVO secondo quanto previsto dalla *Polizza convenzione*.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, e operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- Impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Aderente/Assicurato;
- Impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche *Eccesso di pioggia* e *Grandine*.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al *Prodotto* assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal *Certificato di assicurazione*.

Art. 2.54 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto all'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", e a parziale deroga dell'art. 2.40 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia comunque ha inizio dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Prodotti: MORE (5510000), RIBES (0680000), UVA SPINA (1930000), LAMPONI (1160000), MIRTILLI (5500000), FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO (067A000)

Art. 2.55 Danno di qualità

Come previsto all'art. 4.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul *Prodotto* residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Illesi;	0
B) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
C) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
D) Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	90

Mais

Prodotti: MAIS DA GRANELLA (0050000-005A000), MAIS DA INSILAGGIO (007A000-007M000), MAIS DA BIOMASSA (305A000-305M000), MAIS DA SEME (105A000), MAIS DOLCE (205A000)

Art. 2.56 Operatività della garanzia e prodotto assicurati

- **Mais da Granella:** La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.
- **Mais da Insilaggio – Mais da Biomassa:** La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.
- **Mais da seme:** La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo *Prodotto* delle piante femminili porta seme, oggetto dell'incrocio. La descrizione del *Prodotto* assicurato deve essere completata con l'indicazione delle *Varietà* coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelli femminili porta seme, del cui *Prodotto* si garantisce la copertura, e della data di *Semina* di ciascuna *Partita*.
- **Mais Dolce:** La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.

Art. 2.57 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e a parziale deroga dell'art. 2.40 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

Limitatamente all'avversità *Vento forte*, la garanzia cessa, con l'eccezione degli eventi uguali o superiori al 9° grado della scala Beaufort (20,8 m/s o 75 Km/h) per:

- **Mais da Granella e da seme:** all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella *Partita* assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e comunque entro e non oltre le ore 12 del 1° ottobre;
- **Mais da insilaggio e da biomassa:** alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella *Partita* assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il *Prodotto* è stato raccolto e comunque entro e non oltre le ore 12 del 1° ottobre;
- **Mais Dolce:** alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella *Partita* assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il *Prodotto* è stato raccolto e comunque entro e non oltre le ore 12 del 1° ottobre.

Limitatamente all'avversità *Eccesso di pioggia*, la garanzia cessa alla fine della *Fase fenologica* di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella *Partita* o *Produzione assicurata* raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il *Prodotto* è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12:00 del 10 ottobre.

Art. 2.58 Danno di qualità

Esclusivamente se l'opzione è riportata nel *Certificato di assicurazione*, in relazione ai disposti dell'art. 1.1 "Oggetto della copertura", il danno di qualità è esteso all'avversità *Grandine*, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata sul *Prodotto* residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A" – Mais da Granella

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	6	8	10	12	15	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A" – Mais da Insilaggio e Mais da Biomassa

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	12	16	20	25	30

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "M" – Mais da Insilaggio e Mais da Biomassa

Percentuale perdita di quantità della spiga	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	12	18	22	28	32	38	42

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A" – Mais da Seme

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

N.B.: Per il Mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A" – Mais Dolce

Percentuale perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.

Melanzana

Prodotti: MELANZANA (058A000)

Art. 2.59 Operatività della garanzia

Nel *Certificato di assicurazione*, per ciascuna *Partita*, deve essere indicata la data del *Trapianto*.

Art. 2.60 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3.3 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia decorrere ad *Attecchimento* avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'art. 2.40 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*" gli scaglioni e le relative percentuali di *Valore assicurato* da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti come segue:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(*) Per i giorni di *Trapianto* intermedi, non indicati nella tabella, si calcolano i relativi valori interpolati

Art. 2.61 Danno di qualità

Come previsto all'art. 4.9 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul *Prodotto residuo*, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi;	0
B) Incisioni all'epicarpo;	10
C) Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere;	25
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni;	75
F) Deformazioni molto gravi.	90

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Peperone

Prodotti: PEPERONE (059A000)

Art. 2.62 Operatività della garanzia

Nel *Certificato di assicurazione* per ciascuna *Partita*, deve essere indicata la data della *Semina* o del *Trapianto*.

Art. 2.63 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3.3 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", la garanzia decorre:

- Dall'*Emergenza* in caso di *Semina*;
- Dall'*Attecchimento* avvenuto, in caso di *Trapianto* con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del *Prodotto* assicurato e, comunque, a parziale deroga dell'art. 2.40 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*", per la produzione a ciclo estivo, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre e, per la produzione a ciclo autunnale (*Trapianto* dal 1° luglio in poi), la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 2.64 Danno di qualità

Come previsto all'art. 4.9 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul *Prodotto* residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella di valutazione del danno di qualità: convenzionale "A"

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	0
B) Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati;	15
C) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati;	35
D) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati.	60
E) Fiori (*) e frutti distrutti	90

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.1: per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato; N.B.2: nel caso di danno da decolorazione si deve intendere:

- **Lieve:** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti;
- **Media:** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm²; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti.

Patata

Prodotti: PATATA DA INDUSTRIA (0180000)

Art. 2.65 Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le Patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Aderente/Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente Assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 2.66 Decorrenza e scadenza della garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'Emergenza, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le Varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia Vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Prodotti: PATATA DA CONSUMO FRESCO (0180000)

Art. 2.67 Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

L'Aderente/Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi. In caso di mancato ritiro di Prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Aderente/Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 2.68 Decorrenza e scadenza della garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'Emergenza, e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le Varietà precoci e alle ore 12.00 del 10 ottobre per le Varietà tardive. La garanzia Vento forte cessa all'inizio della fase di dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Pomodoro

Prodotti: POMODORO DA INDUSTRIA (008A000-009A000), POMODORO DA CONSUMO FRESCO (010A000), POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI (998A000)

Art. 2.69 Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da consumo fresco, pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere.

Per Pomodoro da consumo fresco si intendono e si considerano in garanzia solo ed esclusivamente le produzioni provviste di tutori a sostegno delle piante stesse.

Nel Certificato di assicurazione per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

Art. 2.70 Danno di qualità

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati, concentrati e altre trasformazioni conserviere e pomodoro da consumo fresco. Come previsto all'art. 4.9 "Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno", dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Tabella di valutazione del danno di qualità convenzionale "A" – Pomodoro da Pelati (008A000)

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e bacche illese; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; deformazioni leggere;	15
C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	40
D) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	65
E) Lesioni profonde al mesocarpo.	80

* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**Tabella di valutazione del danno di qualità convenzionale "A" - Pomodoro da Concentrati e altre Trasformazioni
Conserviere (009A000) - Pomodorino altre lavorazioni (998A000)**

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e bacche illesi; qualche ammaccatura; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide; deformazioni leggere;	0
B) Lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	5
C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni medie;	20
D) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni gravi;	55
E) Lesioni profonde al mesocarpo.	70

* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Tabella di valutazione del danno di qualità convenzionale "A" - Pomodoro da consumo fresco (010A000)

CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
A) Fiori (*) e bacche illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
D) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
E) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
F) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

* Si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 2.71 Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e all'art. 2.40 "Decorrenza e scadenza della garanzia", fermo quanto in essi previsto, la garanzia comunque ha inizio non prima delle ore 12.00 del 1° aprile e cessa alle ore 12.00 del 110° giorno dal Trapianto del Prodotto e comunque alle ore 12.00 del 30 settembre.

Riso

Prodotti: RISO (0040000-004A000) E RISO INDICA (9040000-904A000)

Art. 2.72 Operatività della garanzia

Riso Indica, lungo B)

Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di Riso di tipo INDICA e varietà assimilabili: Albatros - Adelio - Apollo - Arsenal - Artemide - Artiglio - Artico - Asia - Brezza - Cadet - Centro - CL26 - CL46 - CL71 - CL80 - CL XL 745 - Condor - Corimbo - CR LB1 - Ecco63 - Elettra- LB - Eolo - Ermes - Fast - Febo - Fenis - Fragrance - Gange - Gemini - Ghibli - Giada - Giglio - Giano - Giove - Gladio - Libero - Mare cl - Mercurio - Ninfa - Oceano - Oscar - Perseo - Porto - Sagittario - Santerno - Saturno - Scudo - Sillaro - Sirio cl - Sprint - Tanaro - Teseo - Thaibonnet - Tigre - Urano - Zena, devono essere assicurate separatamente dalle altre Varietà di Riso.

Art. 2.73 Avversità Sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella definizione dell'avversità *Sbalzo termico*, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 2.74 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e dall'art. 2.40 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia, limitatamente all'avversità *Vento forte*:

- Decorre dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella *Partita o Produzione assicurata* raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio;

- Cessa all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella *Partita o Produzione assicurata* raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico e comunque non oltre il 20 settembre.

Art. 2.75 Danno di qualità

Esclusivamente se la opzione è riportata sul certificato, con riferimento ai disposti dell'art. 1.1 "Oggetto della copertura", all'avversità *Grandine* è esteso il danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella

Tabella di valutazione del danno di qualità convenzionale "A"

% perdita Quantità	Indica 904A - Tondi - Medi - Lunghi A 004A		Lunghi A mercato interno (superfini)*	
	Inizio Botticella- Fioritura	Fioritura - Mat. agronomica	Inizio Botticella- Fioritura	Fioritura - Mat. agronomica
10	1	2	2	3
20	3	5	4	6
30	5	7	6	8
40	6	8	7	9
50	7	9	8	10
60	8	10	10	12
70	10	11	13	14
80	11	12	15	16
90	13	14	17	18

* Carnaroli, Karnac, Carnise, Keope, Caravaggio, Carnaval, Arborio, Volano, Generale, Roma, Barone, Vialone Nano, Venere, Artemide, Ermes. Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

*

Produzioni da seme

Art. 2.76 Obblighi dell'Aderente/Assicurato

Fanno parte di questa categoria tutte le produzioni orticole o foraggere destinate alla produzione della semente. La possibilità di assicurare tali produzioni è limitata agli assicurati che hanno stipulato un contratto di coltivazione con un'azienda sementiera.

A tal proposito l'Aderente/Assicurato si impegna a mettere a disposizione da REVO, se specificatamente richiesto o, in caso di *Sinistro*, del perito da essa incaricato, il documento attestante: l'azienda a cui è conferito il prodotto, la tipologia e l'estensione della coltura oggetto del contratto.

REVO - LoB Agricoltura - si riserva di valutare l'assunzione di prodotti:

- Non certificati;
- Con quantitativi assicurati oltre quanto indicato dal successivo art. 2.77.

In caso di mancata richiesta di autorizzazione a REVO - LoB Agricoltura:

- In caso produzione non certificata, l'Aderente/Assicurato perde totalmente o parzialmente il diritto ad un eventuale *Indennizzo*;
- In caso di una produzione certificata oltre i limiti definiti dall'art. 2.77 la produzione risarcibile è riportata ai valori indicati al successivo art. 2.77.

Art. 2.77 Massime rese assicurabili ad ettaro

Per i prodotti riportati le produzioni assicurabili ad ettaro non potranno essere superiori a:

PRODOTTO	COD. PRODOTTO	QUINTALI ASSICURABILI
Aneto da seme	2020000	12
Barbabietola da z.ro seme	0150000	30
Carota da seme	0420000	8
Carota ibrida da seme	0420000	5
Cavolo da seme	0440000	8
Cicoria da seme	5220000	8
Erba medica seme	0370000	8
Lattuga da seme	2180000	5
Ravanello da seme	0500000	18
Ravanello da seme colorato	0500000	16
Rucola da seme	9700000	7
Sedano da seme	0510000	10

Prodotti: BIETOLA DA SEME (SEME BIETOLA DA ZUCCHERO) (0150000)

Art. 2.78 Operatività della garanzia e prodotti assicurati

La descrizione del *Prodotto* assicurato deve essere completata per ogni *Partita* con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, monogerme meccanico, plurigerme.

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario e il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il *Prodotto* delle piante porta seme.

Prodotti: ERBA MEDICA DA SEME (0370000)

Art. 2.79 Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Per l'erba medica da seme è ritenuto equivalente al contratto di coltivazione l'invio formale della richiesta di certificazione all'ente preposto (CREA) nei tempi e nei modi previsti dallo stesso istituto.

L'*Aderente/Assicurato* si impegna a mettere a disposizione da REVO, se specificatamente richiesto o, in caso di *Sinistro*, del perito da essa incaricato, il documento attestante la richiesta di certificazione.

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i medicai del primo anno e i primi sfalci degli anni successivi.

Spinacio

Prodotti: SPINACIO (0710000)

Art. 2.80 Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il *Prodotto* mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione a consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul *Certificato di assicurazione* per ciascuna *Partita*, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della *Semina* e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del *Prodotto* stesso (consumo fresco o industria).

Art. 2.81 Quantificazione del danno

Per lo Spinacio da industria vale quanto previsto all'art. 4.9 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*", valutando inoltre la possibilità di utilizzo del *Prodotto* assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

Art. 2.82 Decorrenza e scadenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia decorre dall'emergenza e cessa non oltre 130 giorni dalla stessa e in ogni caso:

- Alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a *Semina* autunno vernina;
- Alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a *Semina* primaverile (*Semina* precedente al 20 giugno);
- Alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a *Semina* estiva (*Semina* successiva al 20 giugno).

Tabacco

Prodotti: TABACCO (096A000) E TABACCO KENTUCKY (961A000)

Art. 2.83 Operatività della garanzia

Il Tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche e integrazioni.

La produzione in garanzia, escludendo le foglie di branciola e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di *Varietà* non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in *Prodotto* secco.

Art. 2.84 Valutazione del danno

In relazione al disposto dell'art. 1.1 "Oggetto della copertura", la valutazione del danno viene effettuata calcolando la perdita di produzione dovuta alle foglie perse e/o non raccogliabili e il loro mancato accrescimento. Il danno di qualità è calcolato sul *Prodotto* residuo, considerando uguali tutte le foglie utili, in base alla percentuale di parti di foglie asportate o da considerarsi tali.

Art. 2.85 Tabacco Virginia Bright

Per le *Varietà* Virginia Bright cimato, a parziale deroga e a integrazione a quanto previsto al presente articolo, limitatamente alle 26 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno di quantità e di qualità, valutato secondo le norme previste all'art. 2.84 "Valutazione del danno", viene adeguato per ogni singola fascia di raccolta, secondo i seguenti coefficienti di adeguamento/modulazione, da applicarsi sulla pianta media campione secondo le 4 raccolte delle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura:

1^ raccolta (foglie basali)	0,75
2^ raccolta (prima mediana)	0,85
3^ raccolta (seconda mediana)	1,15
4^ raccolta (foglie apicali)	1,25

Per qualsiasi foglia che presenti una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con un sfrangiamento inferiore al 50%, il danno CONVENZIONALE deve intendersi pari allo 0%.
È da considerarsi persa la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.

In deroga di quanto previsto dall'art. 3.3 "Decorrenza e scadenza della garanzia" e dall'art. 2.89 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia, relativamente all'avversità atmosferica *Vento forte*, termina alla fase di cimatura del prodotto, salvo fenomeni distruttivi che causano il coricamento a terra (inclinazione dell'asse del caule rispetto alla perpendicolare superiore a 35°) di almeno un terzo delle piante per *partita* assicurata (numero di piante maggiore del 33%), per i quali è confermata la data di scadenza prevista all'art. 2.89 "Decorrenza e scadenza della garanzia".

Art. 2.86 Tabacco Kentucky e Nostrano del Brenta

Per le *varietà* Kentucky e Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno di qualità, valutato secondo le norme di cui al precedente art. 2.84 "Valutazione del danno", viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 90%.

A parziale deroga e integrazione a quanto previsto agli artt. 2.83 "Operatività della garanzia" e 2.84 "Valutazione del danno", il valore della *Produzione assicurata* si intende così ripartito:

- 60% per le prime 6 foglie al di sotto del punto di cimatura;
- 40% per le restanti foglie.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.89 "Decorrenza e scadenza della garanzia", la garanzia cessa:

- alle ore 12:00 del 25 settembre per le sole 6 foglie al di sotto del punto di cimatura/prodotto da fascia);

- alle ore 12:00 del 20 ottobre per le restanti 6 foglie (fascetta o riempimento) e, per la varietà Kentucky, comunque non oltre i 30 giorni dalla raccolta delle prime 6 foglie da fascia.

Art. 2.87 Rilevazione del danno

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura dell'art. 4.11 "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*", si applica quando, nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 2.88 Avversità Vento forte

A deroga dell'art. 4.1 "*Quali obblighi ha l'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro*", l'avversità Vento forte deve essere denunciata, a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com) a REVO entro 24 ore dall'evento.

Art. 2.89 Decorrenza e scadenza della garanzia

Con riferimento a quanto previsto all'art. 3.3 "*Decorrenza e scadenza della garanzia*" fermo quanto in esso previsto, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Norme comuni

Norme valide per tutte le Coperture

Art. 3.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

REVO presta la garanzia e determina il Premio in base alle dichiarazioni rilasciate dall'*Aderente/Assicurato* che, mediante la sottoscrizione del *Certificato di assicurazione*, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste all'atto della sottoscrizione del *Certificato di assicurazione* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la cessazione dell'*Assicurazione* medesima.

Art. 3.2 Variazione del rischio

In caso di modifica delle circostanze o della natura dei rischi che sono alla base della presente *Assicurazione*, l'*Aderente/Assicurato* deve darne immediata comunicazione a REVO e nessun sinistro successivo a tale modifica è coperto ai sensi della presente *Assicurazione* salvo benessere dell'*Assicuratore*.

Art. 3.3 Decorrenza e scadenza della garanzia

La garanzia, relativamente a quanto indicato in ogni singolo *Certificato di assicurazione* decorre – fermo quanto espressamente previsto dalle Condizioni specifiche per tipologia di coltura per la *Fase fenologica* di ciascun *Prodotto* assicurato - dalle ore 12.00:

- A) del 3° (terzo) giorno successivo a quello della data di *Notifica* - a cura dell'*Intermediario* a REVO tramite il gestionale aziendale per le avversità *Grandine* e *Vento forte*;
- B) del 12° (dodicesimo) giorno successivo a quello della data di *Notifica* - a cura dell'*Intermediario* a REVO tramite il gestionale aziendale - per le avversità *Alluvione*, *Colpo di sole*, *Eccesso di neve*, *Eccesso di pioggia*, *Sbalzo termico*, *Gelo/brina*;
- C) del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della data di *Notifica* - a cura dell'*Intermediario* a REVO tramite il gestionale aziendale - per l'avversità *Siccità*, *Vento caldo* e *Ondata di calore*;

La *Notifica* deve essere inviata, in pari data, anche al *Contraente*, per indispensabile informativa.

La data di *Notifica* è indicata nel *Certificato di assicurazione*.

La garanzia cessa, per l'avversità *Vento forte* 15 giorni prima della maturazione di raccolta (del primo stacco in caso di raccolta scalare) del *Prodotto*, salvo quanto previsto dalle Condizioni specifiche per tipologia di coltura mentre per le rimanenti avversità la garanzia cessa alla maturazione (del primo stacco in caso di raccolta scalare) di raccolta del *Prodotto* o prima, se il *Prodotto* è stato raccolto, e comunque alle ore 12.00 del 10 novembre per tutte le avversità assicurate, salvo quanto diversamente previsto dalle Condizioni specifiche per tipologia di coltura.

L'*Assicurazione* non si intende rinnovata tacitamente.

Art. 3.4 Pagamento del premio

Il Premio deve essere corrisposto dal *Contraente* alla data convenuta.

REVO presta le singole coperture assicurative mediante il *Certificato di assicurazione*, il quale ai fini della sua validità deve essere debitamente sottoscritto dall'*Aderente/Assicurato* e trasmesso al *Contraente* per l'attestazione della qualifica di socio e per la *Convalida*, in mancanza della quale l'*Assicurazione* è inefficace fin dall'inizio. Se il *Certificato di assicurazione* non è convalidato o ammesso, totalmente o parzialmente, a contributo comunitario o pubblico, l'*Aderente/Assicurato* assume la qualità di *Contraente*, alle medesime condizioni e garanzie, con Premio totalmente a suo carico, che corrisponde alla sottoscrizione della *Polizza*, dietro rilascio di *Quietanza* da parte di REVO.

Art. 3.5 Altre assicurazioni

L'*Aderente/Assicurato* deve comunicare per iscritto all'*Assicuratore* l'esistenza o la successiva stipulazione di altri contratti di *Assicurazione* validi ed efficaci che prevedano la copertura del medesimo rischio.

Art. 3.6 Limiti territoriali

Le garanzie assicurative operano esclusivamente per i Sinistri che si verificano nel territorio italiano.

Art. 3.7 Modifiche dell'assicurazione - rettifiche

Eventuali modifiche dell'*Assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati all'altra parte entro un anno dalla data di emissione del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 3.8 Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno REVO circa la valutazione del danno produce la decadenza dell'*Aderente/Assicurato* dal diritto all'*Indennizzo*.

Art. 3.9 Foro competente



In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 3.10 Norme di legge



Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di Assicurazione, l'Assicurazione è disciplinata dalla legge italiana.

Art. 3.11 Oneri fiscali

Gli eventuali oneri fiscali relativi alla presente Assicurazione rimangono in carico all'Aderente/Assicurato.

Art. 3.12 Clausola broker (valida in caso di Certificato di assicurazione affidato a Broker)

L'Aderente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario indicato sul Certificato di assicurazione (di seguito il "Broker").

Pertanto, tutti i rapporti inerenti al presente contratto di Assicurazione sono svolti per conto dell'Aderente/Assicurato dal Broker, il quale tratta con REVO.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto sono effettuate o ricevute per conto dell'Aderente/Assicurato dal Broker e si intendono come effettuate o ricevute dall'Aderente/Assicurato stesso, con esclusione delle comunicazioni relative alla durata e alla cessazione del contratto. Tali comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente dall'Aderente/Assicurato a REVO e viceversa.

Tutte le comunicazioni effettuate a REVO producono i loro effetti solo nel momento in cui REVO stessa le riceve.

In caso di contrasto tra le comunicazioni effettuate dal Broker e quelle effettuate direttamente dall'Aderente/Assicurato a REVO, prevalgono queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi diritto di rappresentanza di REVO da parte del Broker, il pagamento del Premio realizzato in buona fede al Broker (o ai suoi collaboratori) si considera effettuato direttamente a REVO, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di REVO nei confronti del Broker, nel caso di omesso versamento del Premio da parte del Broker.

Il Broker è tenuto ad informare l'Aderente/Assicurato di quanto previsto dalla presente clausola, nell'assolvimento degli obblighi di informativa precontrattuale previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. 209/2005 e Regolamento IVASS n. 40/2018).

Qualora l'Aderente/Assicurato revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad un diverso Broker (oppure qualora l'Aderente/Assicurato conferisca per iscritto ad un altro Broker un analogo incarico in data successiva), l'incarico al Broker e gli effetti della presente clausola si considerano cessati e privi di effetto nei confronti di REVO.

REVO è comunque estranea ad ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra l'Aderente/Assicurato e il Broker (o tra questi ultimi, in caso di pluralità di intermediari assicurativi), anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Art. 4.1 Quali obblighi ha l'Aderente/Assicurato in caso di sinistro

In caso di *Sinistro* l'assicurato deve:

- darne avviso a REVO, per il tramite dell'*Intermediario*, entro tre giorni da quello in cui si verifica l'avversità o dal giorno in cui ne ha conoscenza ove l'*Aderente/Assicurato* dimostra che la tardiva conoscenza del sinistro deriva da una causa a lui non imputabile. La denuncia deve riguardare il *Prodotto* assicurato e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle Partite colpite da *Sinistro*, specificando l'eventuale percentuale di *Prodotto* raccolto alla data del *Sinistro*;
- dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria se ritiene che lo stesso non comporta il diritto all'*Indennizzo*. La segnalazione per semplice memoria è ammessa esclusivamente per l'avversità *Grandine*;
- eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- non raccogliere il *Prodotto* prima della rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.11 "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*";
- mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, e tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione (anche in caso di danni precoci imputabili ad eventi, sia in garanzia che non, che possono ostacolare la determinazione della *Produzione potenziale*).

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* o del diritto alla riduzione del *Premio* previsto dall'art. 1.5 "*Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*".

L'*Aderente/Assicurato* può trasformare la denuncia di *Sinistro* per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia per la sola avversità *Grandine* fino a venti giorni prima della raccolta del *Prodotto*. Per raccolta si intende quella del *Prodotto* relativo alla *Varietà* più precoce del *Certificato di assicurazione*.

Art. 4.2 Adempimenti in caso di sinistro per prodotti erbacei

In deroga a quanto previsto all'art. 4.1 "*Quali obblighi ha l'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro*", il *Sinistro* deve essere comunicato mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com) a REVO entro 24 ore dall'evento per i prodotti orticoli (Melanzane, Cucurbitacee e per le piante di Cavolfiori, Cavolo Verza, Cavolo Cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie) e per i prodotti "semi di piante ortensi" (Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli).

Art. 4.3 Adempimenti in caso di sinistro per SPINACI (0710000) e per VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO (VIVAIO) (800A000)

In deroga a quanto previsto all'art. 4.1 "*Quali obblighi ha l'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro*", il *Sinistro* deve essere comunicato a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com) a REVO entro 24 ore dall'evento.

Art. 4.4 Adempimenti in caso di sinistro per TABACCO (096A000) e TABACCO KENTUCKY (961A000)

Nelle denunce di danno l'*Aderente/Assicurato* deve specificare:

- Se il danno è tale da rendere conveniente la distruzione totale o parziale del *Prodotto*;
- Se si tratta di *Varietà* soggetta a cimatura, e se questa è stata ultimata prima della caduta della *Grandine* oppure, nel caso in cui la cimatura non è stata eseguita o è appena iniziata, la data approssimativa di conclusione.

Con riferimento al Tabacco (096A000) e Tabacco Kentucky (961A000) il *Sinistro* deve essere comunicato a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com) a REVO entro 24 ore in caso di avversità *Vento forte*.

Art. 4.5 Dati agrometeorologici

In caso di *Sinistro*, ai fini della verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni relative alle avversità in garanzia, si fa riferimento ai dati ufficiali forniti dalla Società Radarmeteo preposta alla rilevazione di detti dati, relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 Km², su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. In caso di incongruenza tra il dato ottenuto per interpolazione e il dato oggettivamente rilevato, prevale quest'ultimo.

Art. 4.6 Soglia

La presente *Assicurazione* prevede che il diritto all'*indennizzo* si attivi esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini della presente *Assicurazione*, superi il 20% (in conformità a quanto previsto dall'art. 76, comma 5, Regolamento (UE) n. 2115/2021).

La *Soglia* è calcolata sull'intera produzione (Punto 2.5.3 commi 1,2,3,4 del PGRA "Requisiti della copertura assicurativa") in un medesimo comune, tenendo tuttavia distinte le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva (reti antigrandine, impianto antibrina, reti antigrandine).

e impianto antibrina), per le quali è prevista l'applicazione di una *soglia* separata. Al superamento della predetta *Soglia*, il danno è indennizzato applicando, per ogni *Partita*/appezzamento assicurata, la *Franchigia* contrattuale.

Qualora, per scelta dell'*Aderente/Assicurato*, parte della *Resa assicurata* fosse garantita con altre imprese assicuratrici, ai fini del superamento della *Soglia* del 20% si fa riferimento al totale complessivo della produzione, considerando anche la parte di *Prodotto* garantita con le altre imprese assicuratrici.

L'*Aderente/Assicurato* in caso di *Sinistro* deve pertanto darne avviso a tutti gli assicuratori e è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Se l'*Aderente/Assicurato* omette dolosamente o con colpa grave la comunicazione degli altri contratti stipulati, REVO non è tenuta al pagamento dell'*Indennizzo*.

Art. 4.7 Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita dal perito incaricato da REVO in presenza dell'*Aderente/Assicurato* o della persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 4.8 Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare l'effettivo verificarsi dell'avversità in garanzia, anche per quanto riguarda i dati meteorologici previsti nelle 'Definizioni relative alle avversità assicurate';
- b) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- c) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dal *Certificato di assicurazione*, con particolare riguardo alla identificazione delle *Partite* assicurate, alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 1.2 "*Obblighi dell'Aderente/Assicurato e quantitativi assicurabili*", avvalendosi delle planimetrie catastali e riferimenti georeferenziati relativi alle produzioni assicurate, e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'*Aderente/Assicurato* stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
- d) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'*Aderente/Assicurato* in relazione al disposto dell'art. 4.11 "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*";
- e) accertare lo stadio di maturazione del *Prodotto*;
- f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente *assicurazione* e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'*Indennizzo*;
- g) accertare, nel caso di avversità diverse dalla *Grandine*, se altri beni o colture limitrofe poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- h) accertare, se nella parte *Definizioni* vengono esplicitati dei valori oggettivi con riferimento alle avversità, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità in garanzia;
- i) verificare la corrispondenza tra *Produzione assicurata* e *Produzione potenziale* (al fine di attestare la congruità della *Produzione assicurata*);
- j) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto all'art. 4.9 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*".

Art. 4.9 Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

REVO può eseguire una o più perizie preventive:

- per verificare lo stato delle colture, il perito può redigere un apposito documento o *Bollettino di campagna* (di constatazione) che l'*Aderente/Assicurato* può sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'*Aderente/Assicurato*, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per *Partita*, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla *Produzione assicurata* è comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul *Prodotto* assicurato, se sono dovuti ad eventi non compresi in garanzia

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna *Partita*, viene effettuata per l'intera *Produzione assicurata* ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi Prezzi Unitari riportati nel *Certificato di assicurazione* e tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità - se previsto nelle Condizioni di cui alle Condizioni specifiche per tipologia di coltura, secondo la seguente cronologia:

1 STIMA DELLA PRODUZIONE POTENZIALE: Il valore della *Produzione potenziale* corrisponde alla produzione massima ottenibile da un appezzamento, rispetto all'ubicazione, con il pieno utilizzo di tutti i fattori di produzione.

2 STIMA DELLA PRODUZIONE INDENNIZZABILE: Il valore della *Produzione indennizzabile* si ottiene detraendo dalla *Produzione potenziale* e/o assicurata (se uguale o inferiore alla *Produzione potenziale*) le quantità di prodotto perse per i danni provocati da eventi non in garanzia, non assicurati né assicurabili (*Produzione irrisarcibile*) come quantificati all'art. 4.8 "*Mandato del perito*" punto f) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel *Certificato di assicurazione*.

3 STIMA DEL DANNO DA MANCATA RESA: Il danno da *Mancata resa* (danno di quantità) si stima, detraendo dalla *Produzione assicurata* o dalla *Produzione indennizzabile* (se inferiore alla *Produzione assicurata*) la *Produzione effettiva*. Il rapporto tra la produzione persa e la *Produzione assicurata* o *Produzione indennizzabile* (se inferiore dell'assicurata) esprime la percentuale di danno di quantità.

4 STIMA DEL DANNO DI QUALITÀ: Se previsto dalle Condizioni specifiche per tipologia di coltura delle condizioni di assicurazione, è riconosciuto il danno per perdita di qualità determinato sulla base delle tabelle convenzionali di danno percentuale stabilito dalle Condizioni specifiche per tipologia di coltura per i singoli prodotti. Le centesime parti di danno determinato in base alle tabelle convenzionali si applicano sulla produzione residua del danno di quantità.

Il danno complessivo si determina sommando le percentuali di danno di quantità di cui al punto 3) e del danno di qualità di cui al punto 4) precedenti. Da tale somma deve essere detratta la percentuale per eventuali danni anterischio di cui all'art. 1.5 "*Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*" e la percentuale di *Franchigia* così come stabilito dall'art. 1.8 "*Franchigia*".

L'*Indennizzo* dovuto si determina applicando la percentuale di danno complessivo indennizzabile come sopra determinato al valore della *Produzione indennizzabile*, con l'eventuale detrazione dello *Scoperto* indicato all'art. 1.10 "*Scoperto*" e il *Limite di indennizzo* indicato all'art. 1.9 "*Limite di indennizzo*".

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel *Bollettino di campagna*, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'*Aderente/Assicurato*; nel *Bollettino di campagna* è richiamata l'attenzione dell'*Aderente/Assicurato* circa la possibile presenza di limitazioni dell'*Indennizzo*. La firma dell'*Aderente/Assicurato* equivale ad accettazione della perizia.

Il Bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'*Aderente/Assicurato* al momento dell'espletamento della perizia, o in alternativa trasmesso all'*Aderente/Assicurato* a mezzo PEC (sinistri.agricoltura@pec.revoinsurance.com) se sottoscritto elettronicamente.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'*Aderente/Assicurato*, il predetto Bollettino è spedito al *Contraente* a mezzo PEC (sinistri.agricoltura@pec.revoinsurance.com), entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni esclusi sabato e festivi da tale spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 3.11 "*Perizia d'appello*", il *Bollettino di campagna* è trasmesso all'*Aderente/Assicurato* a mezzo PEC (sinistri.agricoltura@pec.revoinsurance.com). Se l'*Aderente/Assicurato* non si avvale del disposto dell'art. 4.12 "*Perizia d'appello*" la perizia diviene definitiva per la REVO ai fini della determinazione e liquidazione dell'*Indennizzo*.

Art. 4.10 Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 4.11 "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*", i campioni devono rispettare i seguenti parametri:

- Pomodoro, Melanzane, Cocomeri, Meloni, Peperoni, Zucchine: per le avversità da *Eccesso di Pioggia* e *Colpo di sole*, 2/3 della produzione inerente alla *Partita* e/o all'appezzamento assicurato. Per tutte le altre avversità: tre file di piante ogni cento passanti per la parte centrale della *Partita*;
- Cereali a paglia e Mais: per le avversità *Vento Forte* ed *Eccesso di Pioggia*, 2/3 della produzione inerente alla *Partita* e/o all'appezzamento assicurato;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento e orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- Frutta, Uva da tavola, Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- Uva da vino: due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento. Per le avversità *Eccesso di Pioggia*, *Colpo di sole* e *Gelo/brina*, 2/3 della produzione inerente alla *Partita* e/o all'appezzamento assicurato;
- Leguminose da consumo fresco e da industria e Spinacio: due file intere, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 4.11 "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*";
- Prodotti a raccolta scalare: i campioni dovranno essere adeguati allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l'intera *Partita* assicurata al momento dell'evento.

Art. 4.11 Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Se il *Prodotto* è giunto a maturazione e non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'*Aderente/Assicurato* può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare REVO, a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com).

Deve, inoltre, lasciare i campioni per la stima del danno, che devono essere costituiti da una striscia continua di *Prodotto* passante per la porzione centrale di ogni *Partita* denunciata, salvo diversamente disposto dall'art. 4.10 "*Campioni*".

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del *Sinistro* – ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) art. 4.1 "*Quali obblighi ha l'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro*", devono essere – a pena di decadenza dal diritto all'*Indennizzo* – pari almeno al 3% della quantità di *Prodotto* ottenuto dalla *Partita* assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione REVO omette di procedere alla quantificazione del danno, l'*Aderente/Assicurato* può far eseguire la perizia da un perito secondo le norme di cui agli art. 4.8 "*Mandato del perito*" e 4.9 "*Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*".

L'*Aderente/Assicurato* deve inviare, tempestivamente, copia della perizia a REVO ed al *Contraente*, a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com).

Le spese di perizia sono a carico di REVO.

Art. 4.12 Perizia d'appello

L'Aderente/Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la *Perizia d'appello*.

A tal fine deve comunicare detta richiesta a REVO PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com), entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del *Bollettino di campagna*, indicando numero del *Certificato di assicurazione*, nome-cognome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, REVO deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Se REVO non provvede alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia può essere effettuata dal perito nominato dall'Aderente/Assicurato e da due periti scelti dall'Aderente/Assicurato stesso tra quelli indicati nella *Polizza convenzione*.

Entro tre giorni dalla data di nomina del perito da parte di REVO, i periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito, che deve avvenire entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di inizio della revisione.

Il terzo perito deve essere scelto – eventualmente anche a mezzo sorteggio – fra i nominativi indicati nella *Polizza convenzione*, nella sezione relativa al prodotto oggetto di perizia.

A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

Art. 4.13 Norme particolari della perizia d'appello

L'Aderente/Assicurato deve lasciare il *Prodotto* della *Partita* per la quale è stata richiesta la *Perizia d'appello*, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; se il *Prodotto* è giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni *Partita* appellata i campioni previsti dall'art. 4.11 "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*" e art. 4.10 - "*Campioni*". Se l'Aderente/Assicurato richiede l'appello e non rispetta quanto previsto al precedente comma, la richiesta decade.

La *Perizia d'appello* non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 4.1 "*Quali obblighi ha l'Aderente/Assicurato in caso di Sinistro*".

Art. 4.14 Modalità della perizia d'appello

La *Perizia d'appello* deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui alla presente *Assicurazione*.

I periti redigono collegialmente il verbale di perizia allegando il *Bollettino di campagna* in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, che rinunciano, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio e fatto salvo quanto previsto all'art. 3.7 "*Modifiche dell'assicurazione - rettifiche*". Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4.15 Anticipata risoluzione del contratto per mutuo consenso

Se la coltura assicurata viene danneggiata dalle avversità oggetto della garanzia in modo ed in tempi tale da poter essere sostituita con altra coltura e l'assicurato ne fa richiesta a mezzo PEC (agricoltura@pec.revoinsurance.com) a REVO, questa può, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di *Indennizzo*, anche tramite *Bollettino di campagna* emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Aderente/Assicurato, l'*Assicurazione* è risolta per mutuo consenso.

Art. 4.16 Pagamento dell'indennizzo

L'Assicuratore corrisponde l'*Indennizzo* – previa sottoscrizione della *Quietanza* di pagamento – all'Aderente/Assicurato o al Contraente (nei casi qui di seguito descritti) entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della *Quietanza*.

Nel caso il *Contraente* comunica nei termini previsti l'inadempienza dell'Aderente/Assicurato circa il versamento allo stesso del contributo assicurativo ed associativo a suo carico per la presente *Assicurazione*, previo esplicito consenso scritto dell'Aderente/Assicurato, REVO versa direttamente al *Contraente* l'intero ammontare degli eventuali indennizzi maturati. Pertanto, con la sottoscrizione della *Quietanza* di *Indennizzo* da parte del *Contraente* attestante tale avvenuto pagamento, REVO è tenuta a riconoscere altra somma all'Aderente/Assicurato in forza della presente *Assicurazione*.

Definizioni valide ai fini della classificazione delle traumatologie (Recepite, ove pertinente, nella Copertura Avversità Atmosferiche)

Definizioni attinente ai prodotti

ACTINIDIA - DRUPACEE - POMACEE

Agli effetti della quantificazione delle traumatologie, di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori:

A) Lesione: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità *Grandine* e *Vento forte*

- **Minima:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- **Lieve:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **Media:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **Notevole:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

N.B.:

- 1) Per le Ciliegie e le cultivar di Susine a frutto piccolo, i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le Albicocche e le restanti cultivar di Susine si considerano ridotti di 1/4.
- 2) Per le Mele si definisce lesione il trauma che ha provocato la rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente detto trauma viene classificato come ondulazione.

B) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:

	Drupacee e Actinidia	Pomacee	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli		
Qualche	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
Più	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
Numerose	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) Ondulazione: fenomeno (tipico delle Mele) di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica. Segue una classificazione dell'ondulazione in funzione della superficie del frutto interessata dal fenomeno:

- **Traccia:** non più di una lesione lieve;
- **Lieve:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella totale del frutto ed è caratterizzata dalla presenza di non più di una lesione di media entità;
- **Media:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella totale del frutto ed è caratterizzata dalla presenza di non più di una lesione di notevole entità
- **Notevole:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) Deformazione: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

- **Lieve:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- **Media:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/10 ma inferiore o uguale a 1/3 di quella del frutto;
- **Grave:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) Frutto distrutto: è quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore mercantile. Si considera, inoltre, distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall'avversità *Grandine*.

F) Lesione riparata: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

G) Alterazione dell'epicarpo: (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione, scottatura, cinghiatura, cracking). Tali alterazioni vengono classificate, in relazione alla dimensione della superficie interessata dal fenomeno, come segue (a parte per cinghiatura):

- **Traccia:** la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto;
- **Lieve:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- **Media:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **Notevole:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

G.1) Rugginosità, Imbrunimento, Arrotatura, Abrasione: lesioni istologiche superficiali, interessanti l'epidermide, riparate da successivi processi di suberificazione.

G.2) Scottatura: lesioni istologiche superficiali causate dall'incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l'epidermide, tali da provocare alterazioni cromatiche e/o necrosi dell'epicarpo.

G.3) Ammaccatura: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

G.4) Cinghiatura: anello rugginoso interessante l'intera o la parziale circonferenza del frutto, dovuta a lesioni istologiche superficiali causate dal Gelo. Tale alterazione viene classificata, in relazione alla dimensione della superficie interessata dal fenomeno, come segue:

- **Lieve:** interessamento della circonferenza fino a 45°;
- **Media:** interessamento della circonferenza da 45° a 135°;
- **Notevole:** interessamento della circonferenza oltre i 135°

G.5) Cracking: fessurazione, spaccatura provocata dall'eccessiva disponibilità di acqua e dall'aumento della tensione cellulare e del volume della polpa che si ripercuote sull'epidermide che si dilata oltre i limiti di elasticità, fratturandosi. L'assorbimento idrico avviene durante la pioggia attraverso le radici ed il frutto.

CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione delle traumatologie, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori:

A) Incisioni al mesocarpo: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità *Grandine* e *Vento* forte

- **Lievi:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- **Medie:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- **Profonde:** il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

B) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:

	Lesioni
Qualche	Da 1 a 3
Più	Da 4 a 7
Numerose	Oltre 7

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 90% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo», pertanto, i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 90%.

Si precisa che la «deformazione» si ha nel momento in cui i frutti vengono interessati dalle avversità in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpali e/o mesocarpali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

La marcescenza dei frutti non è ricompresa tra i fenomeni in garanzia.

MELAGRANE

Agli effetti della quantificazione delle traumatologie, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori:

A) Lesione: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità *Grandine* e *Vento* forte

- **Minima:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- **Lieve:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

- **Media:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **Notevole:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

B) Incisioni:

- **Lievi al mesocarpo:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- **Medie al mesocarpo:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- **Profonde al mesocarpo:** il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2ª metà del mesocarpo.

C) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Incisioni lievi	Incisioni medie
Qualche	Fino a 8	Fino a 7	Fino a 4	Fino a 4
Più	Da 9 a 12	Da 8 a 12	Da 5 a 8	Da 5 a 8
Numerose	Oltre 12	Oltre 12	Oltre 8	Oltre 8

VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE

Agli effetti della quantificazione delle traumatologie, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori

POMACEE

- A) Lesione:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.
- B) Lacerazione:** ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
- C) Svetramento:** rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.
- D) Stroncamento:** rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.
- E) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:** Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
Rada	Fino a 7
Qualche	Da 8 fino 12
Numerose	Oltre 12

Ai fini della valutazione di idoneità alla formazione della futura pianta, saranno presi in considerazione esclusivamente i rami anticipati adeguati per dimensione e posizionati sull'astone tra i 50 ed i 100 cm per il pero e tra i 50 e 110 per il melo.

DRUPACEE

- A) Lesione:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate. Possono essere < a cm 2,5 o > a cm 1,5.
- B) Lacerazione:** ferita estesa (di norma ma non necessariamente > a cm 2,5) e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
- C) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:** Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
Rada	Fino a 7
Qualche	Da 8 fino 12
Numerose	Oltre 12

Ai fini della valutazione di idoneità alla formazione della futura pianta, saranno presi in considerazione esclusivamente i rami anticipati adeguati per dimensione e posizionati sull'astone nella fascia che va da 40 cm per tutta la lunghezza dell'astone.

PIANTE DI VITI PORTAINNESTI (PIANTE MADRI DI PORTAINNESTI DI VITE)

Agli effetti della quantificazione delle traumatologie, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori:

A) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:

	Lesioni/Lacerazioni
Qualche	Da 1 a 3
Più	Da 4 a 7
Numerose	Oltre 7

POMODORI

Agli effetti della quantificazione delle traumatologie, ai termini di cui alle tabelle convenzionali, sono attribuiti i seguenti significati e valori:

- **Lesione:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità *Grandine* e *Vento forte*
- **Minima:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- **Lieve:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **Media:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **Profonda:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

A) Ammaccatura: alterazione della superficie del frutto con conseguente alterazione cromatica ma senza rottura del tessuto epidermico.

B) Classificazione delle lesioni in base alla frequenza:

	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e profonde
Qualche	Fino a 5	Fino a 4
Più	Da 6 a 10	Da 5 a 7
Numerose	Oltre 10	Oltre 7

C) Deformazione: fenomeno di anomala conformazione morfologica della bacca, causata da lesioni di grandini precoci;

- **Leggera:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 della bacca;
- **Media:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/10 e inferiore o uguale a 1/3 della bacca;
- **Grave:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 della bacca.

D) Bacca distrutta: è quella bacca le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco. Si considera, altresì, distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni dall'avversità *Grandine*.

E) Lesione cicatrizzata: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo della bacca isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

APPENDICE N. 1 al Mod. CGA_GRC_EST_AG Ed.02.2026

**GARANZIE CATASTROFALI PER I SOLI BENEFICIARI DI PAGAMENTI DIRETTI PAC
ED ADERENTI AL FONDO AGRICAT
(Garanzia opzionale)**

Condizioni valevoli per tutte le tipologie di polizza contenenti avversità catastrofali

FRANCHIGIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.8" *Franchigia*":

- 1) Al verificarsi delle avversità catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la *Franchigia* applicata è fissa e assoluta e pari al 40%;
- 2) Al verificarsi di danni combinati derivanti dalle avversità *Grandine* e/o *Vento forte* e da una qualsiasi delle altre avversità catastrofali e/o accessorie in garanzia:
 - a. la *Franchigia* diviene unica del 30% quando i danni altre avversità sono inferiori al 30%;
 - b. la *Franchigia* diviene pari alla somma dei danni relativi alle altre avversità quando tali danni sono compresi fra il 30 e il 40%;
 - c. la *Franchigia* diviene unica del 40% quando i danni da altre avversità sono superiori al 40%.
- 3) Al verificarsi di danni combinati derivanti dalle avversità *Grandine* e/o *Vento forte* e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia compresa l'*Eccesso di pioggia*:
 - a. la *Franchigia* diviene unica del 30% quando i danni altre avversità sono inferiori al 30%;
 - b. la *Franchigia* diviene unica del 40% quando i danni da altre avversità sono superiori al 40%.

APPENDICE N. 2 al Mod. CGA_GRC_EST_AG Ed.02.2026

GARANZIE CATASTROFALI LIGHT UVA DA VINO (Garanzia opzionale)

Condizioni valide per le tipologie di polizza contenenti avversità catastrofali
002L000

FRANCHIGIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.8 "Franchigia":

- 1) Al verificarsi delle avversità *Eccesso di Pioggia* e/o *Catastrofali* in forma singola o associata, la *Franchigia* applicata è fissa e assoluta e pari al 55%;
- 2) Al verificarsi di danni combinati dalle avversità *Grandine* e/o *Vento forte* e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
 - a) la *Franchigia* diviene unica del 55% quando i danni da *Grandine* e/o *Vento forte* sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
 - b) la *Franchigia* diviene unica del 40% quando i danni da *Grandine* e/o *Vento forte* sono superiori alla metà del danno complessivo.

LIMITE DI INDENNIZZO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.9 "Limite di indennizzo", in nessun caso REVO pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:

- 1) 35% per le avversità *Catastrofali* e per l'avversità *Eccesso di Pioggia*, in forma singola o associata, delle somme assicurate per *Partita* al netto della *Franchigia* contrattuale.
- 2) 35% in caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) eventi diversi da *Grandine* e/o *Vento forte*, in forma singola o associata, delle somme assicurate per *Partita* al netto della *Franchigia* contrattuale.
- 3) 50% in caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità *Grandine* e/o *Vento forte*, in forma singola o associata, delle somme assicurate per *Partita* al netto della *Franchigia* contrattuale.

APPENDICE N. 3 al Mod. CGA_GRC_EST_AG Ed.02.2026

GARANZIE CATASTROFALI LIGHT FRUTTA

Condizioni valevoli per le tipologie di polizza contenenti avversità catastrofali

ALBICOCCHIE (093L00A-093L00B) - ALBICOCCHIE PRECOCI (094L00A-094L00B) - NETTARINE (887L00A-887L00B) - NETTARINE PRECOCI (987L00A-987L00B) - PESCHE (087L00A-087L00B) - PESCHE PRECOCI (871L00A-871L00B) - SUSINE (091L00A-091L00B) - SUSINE PRECOCI (911L00A-911L00B) - ACTINIDIA (100L00A-100L00B) - MELE (083L00A-083L00B) - PERE (085L00A-085L00B) - PERE PRECOCI (851L00A-851L00B)

FRANCHIGIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.8 "Franchigia":

- 1) Al verificarsi delle avversità *Eccesso di Pioggia* e/o Catastrofali in forma singola o associata, la *Franchigia* applicata è fissa e assoluta e pari al 55%;
- 2) Al verificarsi di danni combinati dalle avversità *Grandine* e/o *Vento forte* e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
 - a. la *Franchigia* diviene unica del 55% quando i danni da *Grandine* e/o *Vento forte* sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
 - b. la *Franchigia* diviene unica del 40% quando i danni da *Grandine* e/o *Vento forte* sono superiori alla metà del danno complessivo.

LIMITE DI INDENNIZZO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.9 "Limite di indennizzo", in nessun caso REVO pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:

- 4) 35% per le avversità Catastrofali e per l'avversità *Eccesso di Pioggia*, in forma singola o associata, delle somme assicurate per *Partita* al netto della *Franchigia* contrattuale.
- 5) 35% in caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità *Grandine* e/o *Vento forte*, in forma singola o associata, delle somme assicurate per *Partita* al netto della *Franchigia* contrattuale.
- 6) 50% in caso di danni combinati ove siano prevalenti eventi diversi da *Grandine* e/o *Vento Forte*, in forma singola o associata delle somme assicurate per *Partita* al netto della *Franchigia* contrattuale.

APPENDICE N. 4 al Mod. CGA_GRC_EST_AG Ed.02.2026

ELENCO DEI CODICI SPECIE

MACROCATEGORIA PRODOTTO	PRODOTTO	CODICE
CEREALI	FRUMENTO TENERO	(0010000)
	ORZO (SEME)	(0160000)
	FRUMENTO DURO (SEME)	(1460000)
	FRUMENTO TENERO (SEME)	(1470000)
	SEGALE (SEME)	(1830000)
	TRITICALE DA INSILAGGIO	(3000000)
	TRITICALE	(3010000)
	TRITICALE DA BIOMASSA	(3020000)
	FRUMENTO TENERO DA BIOMASSA	(3040000)
	TRITICALE DA SEME	(3070000)
	ORZO DA BIOMASSA	(3090000)
	AVENA DA BIOMASSA	(3110000)
	SEGALE DA BIOMASSA	(3120000)
	FRUMENTO DURO DA BIOMASSA	(3140000)
	AVENA DA SEME	(3150000)
	SEGALE DA INSILAGGIO	(3160000)
	AVENA	(4010000)
	SORGO DA INSILAGGIO	(4080000)
	FRUMENTO POLONICO DA SEME	(4250000)
	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	(4260000)
	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	(4270000)
	TRITORDEUM	(4500000)
	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	(4530000)
	SEGALE	(5010000)
	ORZO	(6010000)
	ORZO CEROSO	(6020000)
	FARRO DA SEME	(7000000)
	FARRO	(7010000)
	FRUMENTO DURO	(9010000)
	ORZO DA SEME IBRIDO	(M520000)
FRUTTA (PRECOCE)	CILIEGIE	(089A000-089B000)
	ALBICOCCHE	(093A000-093B000)
	ALBICOCCHE PRECOCI	(094A000-094B000)
	PERE PRECOCI	(851A000-851B000)
	PESCHE PRECOCI	(871A000-871B000)
	SUSINE PRECOCI	(911A000-911B000)
	NETTARINE PRECOCI	(987A000-987B000)
FRUTTA (TARDIVA)	AVOCADO	(076A000)
	FICHI	(077A000)
	MANDORLE	(078A000)

	NOCI	(079A000)
	NOCCIOLE	(0800000)
	MELE	(083A000-083B000)
	PERE	(085A000-085B000)
	PESCHE	(087A000-087B000)
	SUSINE	(091A000-091B000)
	CACHI	(095A000)
	ACTINIDIA	(100A000-100B000)
	MELOGRANO	(133A000)
	FICO D'INDIA	(197A000)
	CASTAGNE	(2260000)
	NETTARINE	(887A000-887B000)
	MELE CLUB	(M17A000-M17B000)
	ACTINIDIA P. GIALLA, ALTRE, BABY	(M31A000-M31B000)
	MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGR.	(M64A000-M64B000)
	MELE CLUB R.ANTIGR.IMP.ANTIBR.	(M65A000-M65B000)
	ACTINIDIA P.GIAL, ALTR, BABY R. ANTGR	(M74A000-M74B000)
	MELE CLUB SOTTO IMP.ANTIBRINA	(M80A000-M80B000)
MAIS	MAIS GRANELLA	(0050000-005A000)
	MAIS INSILAGGIO	(007A000-007M000)
	MAIS SEME	(105A000)
	MAIS DOLCE	(205A000)
	SORGO	(2080000)
	SORGO DA BIOMASSA	(3030000)
	MAIS DA BIOMASSA	(305A000-305M000)
	SORGO DA SEME	(3080000)
	PASTONE DI MAIS	(3100000)
OLIVE	OLIVE OLIO	(081A000)
	OLIVE TAVOLA	(181A000)
RISO	RISO	(0040000-004A000)
	RISO DA SEME	(9030000-903A000)
	RISO INDICA	(9040000-904A000)
	RISO INDICA DA SEME	(9050000-905A000)
	RISO CON DIRITTI RISERVATI	(M250000-M25A000)
	RISO INDICA DIRITTI RISERVATI	(M260000-M26A000)
	RISO DA SEME DIR.RISERVATI	(M280000-M28A000)
	RISO INDICA SEME DIR. RIS.TI	(M290000-M29A000)
SP - MELANZANE PEPPERONI	MELANZANE	(058A000)
	PEPPERONI	(059A000)
SP - OLEAGINOSE	COLZA (SEME)	(0170000)
	SOIA	(0350000)
	GIRASOLE	(0660000)
	GIRASOLE DA BIOMASSA (PIANTA)	(1680000)
	GIRASOLE (PIANTA)	(2660000)

	GIRASOLE SEME	(4540000)
	SOIA DA BIOMASSA	(7340000)
	SOIA DA SEME	(7350000)
	SOIA EDAMAME	(7360000)
SP - ORTICOLE PIANTA	PATATE	(0180000)
	INSALATA(PIANTA)	(0200000)
	FAGIOLI FRESCHI	(0210000)
	FAGIOLI DA INDUSTRIA	(0220000)
	FAGIOLI SECCHI	(0230000)
	FAGIOLINI	(0240000)
	PISELLI FRESCHI	(0260000)
	PISELLI SECCHI	(0270000)
	BIETOLA DA ZUCCHERO(RADICE)	(0280000)
	CECI	(0310000)
	FAVE	(0320000)
	LENTICCHIE	(0330000)
	LUPINI	(0340000)
	ASPARAGO	(0530000)
	CAVOLFIOR(PIANTA)	(0540000)
	CIPOLLE (BULBI)	(0550000)
	CIPOLLINE (BULBI)	(0560000)
	FINOCCHIO (PIANTA)	(0570000)
	PORRO (PIANTA)	(0600000)
	FRAGOLONI	(0670000)
	SPINACIO(PIANTA)	(0710000)
	AGLIO	(0730000)
	CAVOLO CAPPUCCIO	(0840000)
	CAVOLO NERO	(0860000)
	SALVIA SCLAREA	(1030000)
	BASILICO	(1080000)
	PREZZEMOLO(PIANTA)	(1140000)
	CAVOLO VERZA(PIANTA)	(1150000)
	BIETA(FOGLIE)	(1180000)
	SEDANO(PIANTA)	(1190000)
	RAPA CIME	(1340000)
	CAROTA RADICE	(1420000)
	RAVANELLO RADICE	(1430000)
	ARACHIDE	(1450000)
	ORTICOLE	(1730000)
	RAPA	(1780000)
	RAPA ROSSA	(1790000)
	SCALOGNO	(1820000)
	PISELLO PROTEICO	(2270000)
	BROCCOLO	(2760000)

	COLZA (PIANTA)	(3170000)
	COLZA DA BIOMASSA	(3180000)
	AGLIO DA SEME	(4020000)
	AGRETTO	(4030000)
	BIETOLA ROSSA	(4070000)
	CAVOLO CINESE	(4110000)
	CAVOLO FORAGGIO	(4120000)
	CAVOLO RAPA	(4130000)
	CAVOLO ROMANESCO	(4140000)
	CRESCIONE	(4160000)
	FAGIOLI SECCHI NANI	(4190000)
	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	(4200000)
	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	(4210000)
	FAGIOLINI DA SEME	(4220000)
	ORIGANO	(4410000)
	ORTICA	(4420000)
	ROSMARINO	(4440000)
	RUCOLA	(4450000)
	SALVIA	(4460000)
	GOJI	(4550000)
	RADICCHIO	(5210000)
	INDIVIE	(5230000)
	BROCCOLETTI AUTUNNALI	(9540000)
	BIETOLA DA COSTA	(9730000)
	PISELLI DA INDUSTRIA	(M390000)
	SPINACIO DA INDUSTRIA	(M400000)
	PATATE DI PRIMIZIA	(M600000)
SP - ORTICOLE SEME	BIETOLA DA ZUCCHERO(SEME)	(0150000)
	SALVIA DA SEME	(0250000)
	VECCIA DA SEME	(0360000)
	BIETOLA ROSSA(SEME)	(0410000)
	CAROTA(SEME)	(0420000)
	CAVOLFIOR-BROCCOLO (SEME)	(0430000)
	CAVOLO VERZA-CAPPUCCIO (SEME)	(0440000)
	CIPOLLA(SEME)	(0450000)
	INSALATA(SEME)	(0460000)
	PORRO(SEME)	(0470000)
	PREZZEMOLO(SEME)	(0480000)
	RAPE(SEME)	(0490000)
	RAVANELLO (SEME)	(0500000)
	SEDANO(SEME)	(0510000)
	SPINACIO(SEME)	(0520000)
	BUNCHING ONION SEME	(1020000)
	FINOCCHIO(SEME)	(1120000)

	COLZA (SEME DA RIPRODUZIONE)	(1170000)
	INDIVIA (SEME)	(1200000)
	PISELLI DA SEME	(1270000)
	FAVA DA SEME	(1320000)
	GIRASOLE (SEME DA RIPRODUZIONE)	(1660000)
	BUNCHING ONION SEME IBRIDO	(1670000)
	CAVOLFIORE (SEME)	(1850000)
	PATATE DA SEME	(1990000)
	LATTUGA (SEME)	(2180000)
	FAGIOLINO (SEME)	(2240000)
	CECE SEME	(2310000)
	ZUCCHE (SEME)	(3130000)
	FAGIOLI SEME	(3210000)
	ANICE STELLATO DA SEME	(3750000)
	CRESCIONE DA SEME	(3820000)
	CARDO DA SEME	(4090000)
	SCALOGNO DA SEME	(4470000)
	BIETOLA LISCIA DA TAGLIO	(4520000)
	RADICCHIO (SEME)	(5200000)
	CICORIA (SEME)	(5220000)
	RUCOLA SEME	(9700000)
	BIETOLA COSTA SEME	(9710000)
	BASILICO DA SEME	(9720000)
	CAVOLI SEME	(9800000)
	RUCOLA SELVATICA SEME IBRIDO	(M410000)
	CAVOLI DA SEME IBRIDO	(M420000)
	BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	(M430000)
	CAROTA DA SEME IBRIDO	(M440000)
	CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	(M450000)
	COLZA DA SEME IBRIDO	(M460000)
	FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	(M470000)
	PORRO DA SEME IBRIDO	(M480000)
	RADICCHIO\CICORIA SEME IBRIDO	(M490000)
TABACCO	TABACCO	(096A000)
	TABACCO KENTUCKY	(961A000)
UVA DA VINO	UVA DA VINO	(002B000-002B100-002B200-002D000-002D100-002D200)
UVA DA TAVOLA	UVA DA TAVOLA	(003A000)
	UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA	(003A800)
	UVA DA TAVOLA COPERTA CON RETI ANTIGRANDINE	(003A100)
	UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA E RETI ANTIGRANDINE	(003A180)
POMODORO	POMODORO PELATO	(008A000)
	POMODORO CONCENTRATO	(009A000)
	POMODORO TAVOLA	(010A000)

	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	(998A000)
--	------------------------------	-----------

Luogo e data

Il Contraente



Enzo Pracucci
24.03.2026 15:56:17
GMT+01:00

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. il *Contraente* dichiara di aver letto e di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole:

- ART. 3.9 – Foro competente
- ART. 1.2 – Obblighi dell'Aderente/Assicurato e quantitativi assicurabili
- ART. 1.3 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio
- ART. 4.1 – Quali obblighi ha l'Aderente/Assicurato in caso di sinistro
- ART. 4.9 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno
- ART. 4.11 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
- ART. 4.12 – Perizia d'appello
- ART. 4.13 – Norme particolari della perizia d'appello
- ART. 4.14 – Modalità della perizia d'appello
- ART. 4.15 – Anticipata risoluzione del contratto per mutuo consenso

Il Contraente